

# R-2160 Part A

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878  
Data di revisione: 12/06/2023 Data di pubblicazione: 08/08/2014

Versione: 4.0

## SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

### 1.1. Identificatore del prodotto

Forma del prodotto Miscela  
Nome del prodotto R-2160 Part A  
Sinonimi Elastomero di silicone

### 1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

#### 1.2.1. Principali usi identificati

Uso della sostanza/miscela Per esclusivo uso professionale.

#### 1.2.2. Usi controindicati

Usi controindicati Nessuna informazione supplementare disponibile.

### 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

NuSil Technology Europe  
1198 Avenue Maurice Donat  
Le Natura Bt. 2  
06250 Mougins  
France  
+33 4 92 96 93 31  
[productstewardship@avantorsciencesgcc.com](mailto:productstewardship@avantorsciencesgcc.com)  
[www.nusil.com](http://www.nusil.com)

### 1.4. Numero telefonico di emergenza

Numero di emergenza +1 703-527-3887 CHEMTREC (internazionale e marittimo)  
800-424-9300 CHEMTREC (negli USA)  
+(39)-0245557031

## SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

### 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

#### Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008

Acquatica cronica 2 H411

Testo completo delle classi di pericolo e delle dichiarazioni H: vedere la sezione 16

### 2.2. Elementi dell'etichetta

#### Etichettatura ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Pittogrammi di pericolo (CLP)



GHS09

Avvertenza (CLP)

-

Indicazioni di pericolo (CLP)

H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza (CLP)

P273 - Non disperdere nell'ambiente.

P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito.

P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in centri di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali, in conformità alle normative locali, regionali, nazionali e/o internazionali.

# R-2160 Part A

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

### 2.3. Altri pericoli

Altri pericoli che non contribuiscono alla classificazione

L'esposizione può peggiorare condizioni oculari, cutanee o respiratorie preesistenti.

|   |   |
|---|---|
| Octametilciclotetrasilossano (556-67-2) | Questa sostanza/miscela soddisfa i criteri PBT del regolamento REACH, allegato XIII<br>Questa sostanza/miscela soddisfa i criteri vPvB del regolamento REACH, allegato XIII |
| Decametilciclopentasilossano (541-02-6) | Questa sostanza/miscela soddisfa i criteri vPvB del regolamento REACH, allegato XIII  |
| Dodecametilcicloesasilossano (540-97-6) | Questa sostanza/miscela soddisfa i criteri vPvB del regolamento REACH, allegato XIII  |

La sostanza/miscela non contiene sostanze uguali o superiori allo 0,1% in peso che sono presenti nell'elenco stabilito in conformità all'Articolo 59(1) del REACH per avere proprietà di disgregazione endocrina o identificate come disgregazione endocrina in conformità ai criteri stabiliti nel Regolamento delegato della Commissione (UE) 2017/2100 o nel Regolamento della Commissione (UE) 2018/605

## SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

### 3.1. Sostanze

Non applicabile

### 3.2. Miscele

| Nome  | Identificatore del prodotto  | %      | Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008                  |
|---|--|--------|---|
| Ossidi di ferro   | (N. CAS) 1332-37-2<br>(N. CE) 215-570-8                                | <5     | Non classificato  |
| Ossido di zinco (ZnO)   | (N. CAS) 1314-13-2<br>(N. CE) 215-222-5<br>(N. indice CE) 030-013-00-7 | <5     | Acquatica acuta 1, H400<br>Acquatica cronica 1, H410                        |
| Carbonio  | (N. CAS) 7440-44-0<br>(N. CE) 231-153-3                                | <5     | Non classificato  |
| Ottametilciclotetrasilossano<br>sostanza elencata come candidato REACH<br>(octametilciclotetrasilossano (D4)) | (N. CAS) 556-67-2<br>(N. CE) 209-136-7<br>(N. indice CE) 014-018-00-1  | < 1    | Liq. infiamm. 3, H226<br>Ripr. 2, H361f<br>Acquatica cronica 1, H410 (M=10) |
| Decametilciclopentasilossano<br>sostanza elencata come candidato REACH<br>(decametilciclopentasilossano (D5)) | (N. CAS) 541-02-6<br>(N. CE) 208-764-9                                 | < 0,25 | Non classificato  |
| Dodecametilcicloesasilossano<br>sostanza elencata come candidato REACH<br>(dodecametilcicloesasilossano (D6)) | (N. CAS) 540-97-6<br>(N. CE) 208-762-8                                 | < 0,25 | Non classificato  |

Testo completo delle dichiarazioni H: vedere sezione 16

## SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO

### 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Misure generali di primo soccorso

Non somministrare mai nulla per via orale a una persona che ha perso conoscenza. In caso di malessere, rivolgersi a un medico (se possibile, mostrare l'etichetta).

Misure di primo soccorso dopo l'inalazione

In caso di sintomi: spostarsi all'aria aperta e ventilare l'area sospetta. Se i problemi di respirazione persistono, consultare un medico.

Misure di primo soccorso dopo il contatto con la pelle

Rimuovere gli indumenti contaminati. Bagnare con acqua l'area colpita per almeno 5 minuti. Se l'irritazione aumenta o persiste, consultare un medico.

Misure di primo soccorso dopo il contatto con gli occhi

Sciacquare accuratamente con acqua per almeno 5 minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto, se è agevole farlo.

## R-2160 Part A

### Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Misure di primo soccorso dopo l'ingestione Continuare a sciacquare. Se l'irritazione aumenta o persiste, consultare un medico.  
Sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. Rivolgersi al medico.

#### 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Sintomi/effetti Se impiegato nelle normali condizioni d'uso previste, non dovrebbe presentare pericoli significativi.

Sintomi/effetti dopo l'inalazione Un'esposizione prolungata può provocare irritazione.

Sintomi/effetti dopo il contatto con la pelle Un'esposizione prolungata può provocare irritazione cutanea.

Sintomi/effetti dopo il contatto con gli occhi Può provocare lievi irritazioni oculari.

Sintomi/effetti dopo l'ingestione L'ingestione può provocare effetti nocivi.

Sintomi cronici Non previsti in normali condizioni d'uso.

#### 4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

## SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO

### 5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione adeguati Spruzzi d'acqua, acqua nebulizzata, diossido di carbonio (CO<sub>2</sub>), schiuma resistente all'alcol o polvere chimica secca.

Mezzi di estinzione inadeguati Non utilizzare getti d'acqua ad alta pressione. L'uso di un getto d'acqua potente potrebbe diffondere l'incendio.

### 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericolo d'incendio Non considerato infiammabile, ma può bruciare ad alte temperature.

Pericolo di esplosione Il prodotto non è esplosivo.

Reattività In condizioni normali non si verificano reazioni pericolose.

Prodotti combustibili pericolosi Ossidi di carbonio (CO, CO<sub>2</sub>). Formaldeide. Ossidi di metalli. Ossidi di azoto. Ossidi di silicio.

### 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Misure precauzionali antincendio Prestare la massima attenzione quando si domano incendi di sostanze chimiche.

Istruzioni antincendio Utilizzare spruzzi d'acqua o acqua nebulizzata per raffreddare i contenitori esposti.

Protezione durante lo spegnimento di incendi Non accedere all'area in cui è presente l'incendio senza dispositivi di protezione adatti, compresa una protezione delle vie respiratorie.

Altre informazioni Evitare che il deflusso delle soluzioni antincendio penetri in fognature o corsi d'acqua.

## SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

### 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Disposizioni generali Evitare il contatto prolungato con occhi, pelle e indumenti.  
Evitare di respirare (vapori, nebbia, aerosol).

#### 6.1.1. Per il personale non addetto alle emergenze

Dispositivi di protezione Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati.

# R-2160 Part A

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Procedure di emergenza

Evacuare il personale non necessario.

### 6.1.2. Per i primi soccorritori

Dispositivi di protezione

Procedure di emergenza

Dotare il team preposto alla pulizia di protezioni adeguate. Dopo l'arrivo in loco, l'operatore di primo intervento deve riconoscere la presenza di materiali pericolosi, proteggere se stesso e il pubblico, chiudere l'accesso all'area e richiedere l'assistenza di personale qualificato non appena le condizioni lo permettono. Ventilare l'area.

### 6.2. Precauzioni ambientali

Prevenire la dispersione nel sistema fognario e nelle acque pubbliche. Non disperdere nell'ambiente. Raccogliere il materiale fuoriuscito.

### 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Per il contenimento

Contenere eventuali fuoriuscite con argini o materiali assorbenti per impedire la dispersione e l'ingresso nel sistema fognario o in corsi d'acqua.

Metodi per la bonifica

Pulire immediatamente eventuali fuoriuscite e smaltire i rifiuti in modo sicuro. Assorbire e/o contenere eventuali fuoriuscite con materiale inerte. Trasferire il materiale versato in un contenitore adatto per lo smaltimento. In caso di fuoriuscite, contattare le autorità competenti.

### 6.4. Riferimento ad altre sezioni

Vedere la sezione 8 per i controlli dell'esposizione e la protezione personale e la sezione 13 per le considerazioni sullo smaltimento.

## SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

### 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Pericoli ulteriori durante la lavorazione

Si decompone a temperature superiori a 150 °C (> 300 °F) con il rilascio di vapori di formaldeide.

Precauzioni per la manipolazione sicura

Lavare le mani e altre aree esposte con acqua e sapone delicato prima di mangiare, bere o fumare e al momento di lasciare il luogo di lavoro. Evitare il contatto prolungato con occhi, pelle e indumenti. Evitare di respirare i vapori, la nebbia, gli aerosol.

Misure igieniche

Manipolare secondo buone pratiche di igiene industriale e di sicurezza.

### 7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Misure tecniche

Attenersi alle normative in vigore.

Condizioni di conservazione

Conservare secondo i sistemi di classe di conservazione nazionali applicabili. Tenere il contenitore chiuso quando non in uso. Conservare in un luogo asciutto e fresco.

Materiali incompatibili

Tenere/Conservare al riparo da luce solare diretta, temperature estremamente alte o basse e materiali incompatibili.

Acidi forti, basi forti, sostanze fortemente ossidanti.

### 7.3. Usi finali particolari

Per esclusivo uso professionale.

# R-2160 Part A

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

### SEZIONE 8: CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

#### 8.1. Parametri di controllo

Si veda la sezione 16 per la base giuridica delle informazioni sul valore limite nella sezione 8.1, inclusa la legislazione o la disposizione nazionale che dà origine a un dato limite.

| Ossidi di ferro (1332-37-2)       |   |  |
|-----------------------------------|---|--|
| Bulgaria                          | OEL TWA (base giuridica: Reg. n. 13/10)   | 5 mg/m <sup>3</sup><br>6 mg/m <sup>3</sup> (contenente meno del 2% di biossido di silicio cristallino allo stato libero in frazione-polvere respirabile, frazione inalabile) (polvere ferrosa) |
| Repubblica Ceca                   | Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: Reg. 41/2020)              | 10 mg/m <sup>3</sup> (polvere)   |
| USA ACGIH                         | OEL TWA (base giuridica: IMDFN1)  | 5 mg/m <sup>3</sup>  |
| Slovacchia                        | OEL TWA (base giuridica: Decreto gov. 33/2018)                                      | 4 mg/m <sup>3</sup> (aerosol totale)   |
| Ossido di zinco (ZnO) (1314-13-2) |   |  |
| Austria                           | Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: BGBl. II n. 254/2018)      | 5 mg/m <sup>3</sup> (frazione respirabile, fumo)   |
| Belgio                            | Limite di esposizione professionale TWA (Base giuridica: R.D. 21/01/2020)           | 10 mg/m <sup>3</sup> (polvere)<br>5 mg/m <sup>3</sup> (esalazioni)<br>5 mg/m <sup>3</sup> (aerosol e vapore)   |
| Belgio                            | Limite di esposizione professionale STEL (Base giuridica: R.D. 21/01/2020)          | 10 mg/m <sup>3</sup> (esalazioni)<br>10 mg/m <sup>3</sup> (aerosol e vapore)   |
| Bulgaria                          | OEL TWA (base giuridica: Reg. n. 13/10)   | 5 mg/m <sup>3</sup>  |
| Bulgaria                          | Limite di esposizione professionale STEL (base giuridica: Reg. N. 13/10)            | 10 mg/m <sup>3</sup>   |
| Croazia                           | Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: OG N. 91/2018)             | 2 mg/m <sup>3</sup> (polvere respirabile)  |
| Croazia                           | Limite di esposizione professionale STEL (base giuridica: OG N. 91/2018)            | 10 mg/m <sup>3</sup>   |
| Repubblica Ceca                   | Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: Reg. 41/2020)              | 2 mg/m <sup>3</sup>  |
| Danimarca                         | Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: BEK N. 698 del 28/05/2020) | 4 mg/m <sup>3</sup><br>4 mg/m <sup>3</sup> (esalazioni)  |
| Estonia                           | Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: Regolamento N. 105)        | 5 mg/m <sup>3</sup>  |
| Finlandia                         | Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: HTP-ARVOT 2020)            | 2 mg/m <sup>3</sup> (esalazioni)   |
| Finlandia                         | Limite di esposizione professionale STEL (base giuridica: HTP-ARVOT 2020)           | 10 mg/m <sup>3</sup> (esalazioni)  |
| Francia                           | Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: INRS ED 984)               | 5 mg/m <sup>3</sup> (esalazioni)<br>10 mg/m <sup>3</sup> (polvere)   |
| Grecia                            | Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: PWHSE)                     | 5 mg/m <sup>3</sup> (esalazioni)   |
| Grecia                            | Limite di esposizione professionale STELO (base giuridica: PWHSE)                   | 10 mg/m <sup>3</sup> (esalazioni)  |
| Ungheria                          | Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: Decreto N. 05/2020)        | 5 mg/m <sup>3</sup> (esalazioni)<br>5 mg/m <sup>3</sup> (polvere)  |
| Irlanda                           | Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: 2020 COP)                  | 2 mg/m <sup>3</sup> (esalazioni, frazione respirabile)   |
| Irlanda                           | Limite di esposizione professionale STEL (base giuridica: 2020 COP)                 | 10 mg/m <sup>3</sup> (esalazioni, frazione respirabile)  |
| USA ACGIH                         | Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: IMDFN1)                    | 2 mg/m <sup>3</sup> (materiale particolato respirabile)  |
| USA ACGIH                         | Limite di esposizione professionale STELO (base giuridica: IMDFN1)                  | 10 mg/m <sup>3</sup> (materiale particolato respirabile)   |
| Lettonia                          | OEL TWA (base giuridica: Reg. n. 325)   | 0,5 mg/m <sup>3</sup>  |
| Lituania                          | OEL TWA (base giuridica: HN 23:2011)  | 5 mg/m <sup>3</sup>  |
| Norvegia                          | OEL TWA (base giuridica: FOR-2020-04-06-695)  | 5 mg/m <sup>3</sup>  |
| Norvegia                          | OEL STELO (base giuridica: FOR-2020-04-06-695)                                      | 10 mg/m <sup>3</sup> (valore calcolato)  |
| Polonia                           | Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: Dz. U. 2020 N. 61)         | 5 mg/m <sup>3</sup> (frazione inalabile)   |

# R-2160 Part A

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

|                      |  |  |
|----------------------|--|--|
| Polonia              | Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: Dz. U. 2020 N. 61)              | 10 mg/m <sup>3</sup> (frazione inalabile)  |
| Portogallo           | Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: Norma portoghese NP 1796:2014)  | 2 mg/m <sup>3</sup> (frazione respirabile)   |
| Portogallo           | Limite di esposizione professionale STEL (base giuridica: Norma portoghese NP 1796:2014) | 10 mg/m <sup>3</sup> (frazione respirabile)  |
| Romania              | Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: Decreto legislativo N. 1.218)   | 5 mg/m <sup>3</sup> (esalazioni)   |
| Romania              | Limite di esposizione professionale STEL (base giuridica: Decreto legislativo N. 1.218)  | 10 mg/m <sup>3</sup> (esalazioni)  |
| Slovacchia           | Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: Decreto legislativo 33/2018)    | 1 mg/m <sup>3</sup> (esalazioni)   |
| Slovacchia           | Limite di esposizione professionale STEL (base giuridica: Decreto legislativo 33/2018)   | 1 mg/m <sup>3</sup>  |
| Spagna               | Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: OELCAIS)                        | 2 mg/m <sup>3</sup> (frazione respirabile)   |
| Spagna               | Limite di esposizione professionale STELO (base giuridica: OELCAIS)                      | 10 mg/m <sup>3</sup>   |
| Svezia               | OEL TLV (base giuridica: AFS 2018:1)   | 5 mg/m <sup>3</sup> (polvere totale)   |
| Svizzera             | Limite di esposizione professionale STEL (base giuridica: OLVSNALF)                      | 3 mg/m <sup>3</sup> (polvere respirabile, fumo)                                    |
| Svizzera             | OEL TWA (base giuridica: OLVSNALF)   | 3 mg/m <sup>3</sup> (polvere respirabile, fumo)                                    |
| Carbonio (7440-44-0) |  |  |
| Austria              | Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: BGBl. II n. 254/2018)           | 5 mg/m <sup>3</sup> (polvere alveolare con < 1 % di Quarzo, frazione respirabile)  |
| Austria              | OEL STEL (base giuridica: BGBl. II n. 254/2018)  | 10 mg/m <sup>3</sup> (polvere alveolare con < 1 % di Quarzo, frazione respirabile) |
| Polonia              | Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: Dz. U. 2020 N. 61)              | 6 mg/m <sup>3</sup> (frazione inalabile sintetica)                                 |

### 8.2. Controlli dell'esposizione

#### Controlli tecnici idonei

Nelle immediate vicinanze di qualsiasi luogo in cui sussista il rischio potenziale di esposizione devono essere disponibili punti di irrigazione oculare e docce di sicurezza. Assicurare un'adeguata ventilazione, specialmente in zone chiuse. Assicurarsi che tutte le normative nazionali/locali siano rispettate.

#### Dispositivi di protezione individuale

Guanti. Indumenti protettivi. Occhiali protettivi. I dispositivi di protezione individuale devono essere scelti in conformità con il Regolamento (UE) 2016/425, gli standard CEN e discutendone con il fornitore dei dispositivi di protezione.



#### Materiali per indumenti protettivi

Materiali e tessuti resistenti alle sostanze chimiche.

#### Protezione per le mani

Indossare guanti protettivi.

#### Protezione per gli occhi

Occhiali di sicurezza per sostanze chimiche.

#### Protezione della pelle e del corpo

Indossare indumenti protettivi adeguati.

#### Protezione delle vie respiratorie

In caso di superamento dei limiti di esposizione o di comparsa di irritazioni, indossare una protezione per le vie respiratorie approvata. Quando la ventilazione del locale è insufficiente, in caso di atmosfera povera di ossigeno o se i livelli d'esposizione non sono noti, indossare una protezione approvata per le vie respiratorie.

#### Altre informazioni

Durante l'uso, non mangiare, bere o fumare.

# R-2160 Part A

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

### SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

#### 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Stato fisico                                  | Liquido                 |
| Colore, aspetto                               | Rosso                   |
| Odore   | Inodore                 |
| Soglia olfattiva                              | Nessun dato disponibile |
| pH  | Nessun dato disponibile |
| Velocità di evaporazione                      | Nessun dato disponibile |
| Punto di fusione                              | Nessun dato disponibile |
| Punto di congelamento                         | Nessun dato disponibile |
| Punto di ebollizione                          | Nessun dato disponibile |
| Punto di infiammabilità                       | > 135 °C (275 °F)       |
| Temperatura di autoaccensione                 | Nessun dato disponibile |
| Temperatura di decomposizione                 | Nessun dato disponibile |
| Infiammabilità                                | Non applicabile         |
| Tensione di vapore                            | Nessun dato disponibile |
| Densità di vapore relativa a 20 °C            | Nessun dato disponibile |
| Densità relativa                              | > 1 (acqua = 1)         |
| Solubilità                                    | Nessun dato disponibile |
| Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua | Nessun dato disponibile |
| Viscosità                                     | Nessun dato disponibile |
| Proprietà esplosive                           | Nessun dato disponibile |
| Proprietà ossidanti                           | Nessun dato disponibile |
| Limiti di esplosività                         | Nessun dato disponibile |
| Rapporto aspetto particelle                   | Non applicabile         |
| Stato di aggregazione delle particelle        | Non applicabile         |
| Stato di agglomerazione delle particelle      | Non applicabile         |
| Area di superficie specifica delle particelle | Non applicabile         |
| Polverosità delle particelle                  | Non applicabile         |

**9.2. Altre informazioni**

|               |      |
|---------------|------|
| Contenuto COV | < 1% |
|---------------|------|

### SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ

#### 10.1. Reattività

In condizioni normali non si verificano reazioni pericolose.

#### 10.2. Stabilità chimica

Stabile in condizioni di manipolazione e immagazzinamento consigliate (vedere la sezione 7).

#### 10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Non si verifica polimerizzazione pericolosa.

#### 10.4. Condizioni da evitare

Luce solare diretta, temperature estremamente alte o basse e materiali incompatibili.

#### 10.5. Materiali incompatibili

Acidi forti, basi forti, sostanze fortemente ossidanti.

#### 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

La decomposizione termica può produrre: Ossidi di carbonio (CO, CO<sub>2</sub>). Ossidi di metalli. Ossidi di azoto. Ossidi di silicio. Si decompone sopra i 150 °C (>300 °F) rilasciando vapori di formaldeide. La formaldeide è un potenziale cancerogeno e può agire come potenziale sensibilizzante delle vie

# R-2160 Part A

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

respiratorie e della pelle. La formaldeide può anche causare irritazione oculare e delle vie respiratorie.

## SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

### 11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Vie di esposizione probabili | Cutanea; contatto con gli occhi; ingestione; inalazione  |
| Tossicità acuta (orale)      | Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati) |
| Tossicità acuta (cutanea)    | Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati) |
| Tossicità acuta (inalazione) | Non classificato (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati) |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Ossido di zinco (ZnO) (1314-13-2) |  |
| LD50 orale, ratto                 | > 5000 mg/kg   |
| LD50 cutanea ratto                | > 2.000 mg/kg (nessun decesso)                         |
| LC50 inalazione, ratto            | > 5700 mg/m <sup>3</sup> (tempo di esposizione: 4 ore) |

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Carbonio (7440-44-0) |               |
| LD50 orale, ratto    | > 10000 mg/kg |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Octametilciclotetrasilossano (556-67-2) |                                       |
| LD50 orale, ratto                       | > 4.800 mg/kg (non provoca mortalità) |
| LD50 cutanea, ratto                     | > 2.375 mg/kg                         |
| LD50 cutanea, coniglio                  | > 2,5 ml/kg (non provoca mortalità)   |
| LC50 inalazione, ratto                  | 36 mg/l/4 h                           |

|   |   |
|---|---|
| Decametilciclopentasilossano (541-02-6) |   |
| LD50 orale, ratto                       | > 5000 mg/kg (specie: Sprague-Dawley)   |
| LD50 cutanea, coniglio                  | > 2000 mg/kg (specie: Nuova Zelanda bianco) Non è stato segnalato alcun caso di morte |
| LC50 inalazione, ratto                  | 8,67 mg/l/4h  |

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Dodecametilcicloesasilossano (540-97-6) |                                |
| LD50 orale, ratto                       | > 50 g/kg                      |
| LD50 cutanea ratto                      | > 2.000 mg/kg (nessun decesso) |

|  |  |
|--|--|
| Corrosione cutanea/Irritazione cutanea                                 | Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati) |
| Danni/irritazione oculare  | Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati) |
| Sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle                 | Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati) |
| Mutagenicità sulle cellule germinali                                   | Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati) |
| Cancerogenicità  | Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati) |
| Tossicità per la riproduzione  | Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati) |
| Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola  | Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati) |
| Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta | Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati) |
| Pericolo in caso di aspirazione  | Non classificato (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati) |

# R-2160 Part A

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

|  |  |
|--|--|
| Sintomi/lesioni dopo l'inalazione              | Un'esposizione prolungata può provocare irritazione.         |
| Sintomi/lesioni dopo il contatto con la pelle  | Un'esposizione prolungata può provocare irritazione cutanea. |
| Sintomi/lesioni dopo il contatto con gli occhi | Può provocare lievi irritazioni oculari.                     |
| Sintomi/lesioni dopo l'ingestione              | L'ingestione può provocare effetti nocivi.                   |
| Sintomi cronici                                | Non previsti in normali condizioni d'uso.                    |

### 11.2. Informazioni su altri pericoli

Sulla base dei dati disponibili, la sostanza (o le sostanze) in questa miscela non elencata di seguito non ha proprietà che alterano il sistema endocrino per gli esseri umani in quanto non soddisfa i criteri stabiliti nella sezione A del Regolamento (UE) n. 2017/2100 e/o i criteri stabiliti nel Regolamento (UE) 2018/605 o le informazioni relative alla sostanza (o alle sostanze) non sono necessarie.

## SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE

### 12.1. Tossicità

|  |  |
|--|--|
| Pericoloso per l'ambiente acquatico, a breve termine (acuta)   | Non classificato (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati) |
| Pericoloso per l'ambiente acquatico, a lungo termine (cronico) | Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.                                 |

|   |   |
|---|---|
| Ossido di zinco (ZnO) (1314-13-2)       |   |
| LC50 Pesce                              | 1.793 mg/l (tempo di esposizione: 96 h – Specie: Pesce zebra) |
| CE50 Crostacei                          | 0,154 mg/l (Desmodesmus subspicatus 48 ore)                   |
| CrE50 alghe                             | 3,35 mg/l (Desmodesmus subspicatus 72 ore)                    |
| NOEC cronica per pesci                  | 0,026 mg/l (Jordanella floridae)                              |
| NOEC cronica per crostacei              | 0,04 mg/l (Daphnia magna 21 d riproduzione semistatica)       |
| Octametilciclotetrasilossano (556-67-2) |   |
| LC50 Pesce                              | > 22 µg/l   |
| NOEC cronica per pesci                  | 0,0044 mg/l   |

### 12.2. Persistenza e degradabilità

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| R-2160 Part A               |  |
| Persistenza e degradabilità | Può provocare effetti nocivi a lungo termine per l'ambiente. |

### 12.3. Potenziale di bioaccumulo

|   |                   |
|---|-------------------|
| R-2160 Part A   |                   |
| Potenziale di bioaccumulo                               | Non determinato.  |
| Octametilciclotetrasilossano (556-67-2)                 |                   |
| Pesce BCF   | 12400             |
| Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow) | 6,488 (a 25,1 °C) |
| Decametilciclopentasilossano (541-02-6)                 |                   |
| Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow) | 8,023 (a 25,3 °C) |
| Dodecametilcicloesasilossano (540-97-6)                 |                   |
| Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow) | 8,87 (a 23,6 °C)  |

### 12.4. Mobilità nel suolo

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

### 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

# R-2160 Part A

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

|   |   |
|---|---|
| Octametilciclotetrasilossano (556-67-2) | Questa sostanza/miscela soddisfa i criteri PBT del regolamento REACH, allegato XIII<br>Questa sostanza/miscela soddisfa i criteri vPvB del regolamento REACH, allegato XIII |
| Decametilciclopentasilossano (541-02-6) | Questa sostanza/miscela soddisfa i criteri vPvB del regolamento REACH, allegato XIII  |
| Dodecametilcicloesasilossano (540-97-6) | Questa sostanza/miscela soddisfa i criteri vPvB del regolamento REACH, allegato XIII  |

### 12.6. Proprietà che alterano il sistema endocrino

Sulla base dei dati disponibili, la sostanza (o le sostanze) in questa miscela non elencata di seguito non ha proprietà che alterano il sistema endocrino per gli organismi non bersaglio in quanto non soddisfa i criteri stabiliti nella sezione B del Regolamento (UE) n. 2017/2100 e/o i criteri stabiliti nel Regolamento (UE) 2018/605 o le informazioni relative alla sostanza (o alle sostanze) non sono necessarie.

### 12.7. Altri effetti avversi

Altre informazioni Non disperdere nell'ambiente.

## SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

### 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Raccomandazioni per lo smaltimento del prodotto/dell'imballaggio Smaltire i contenuti/il contenitore in conformità alle normative locali, regionali, nazionali e internazionali.





Ulteriori informazioni Il contenitore può rimanere pericoloso quando è svuotato. Continuare a rispettare tutte le precauzioni.

Ecologia - materiali di rifiuto Questo materiale è pericoloso per l'ambiente acquatico. Non disperdere nel sistema fognario e nei corsi d'acqua. Non disperdere nell'ambiente.

## SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Le descrizioni di spedizione qui riportate sono state preparate in linea con determinate supposizioni al momento della pubblicazione della SDS e possono essere differenti in base ad alcune variabili note o sconosciute al momento della pubblicazione.

In conformità ad ADR/RID/IMDG/IATA/ADN

| ADR   | IMDG  | IATA  | ADN   | RID   |
|---|---|---|---|---|
| <b>14.1. Numero ONU o numero ID</b>   |   |   |   |   |
| UN 3082   |
| <b>14.2. Nome di spedizione dell'ONU</b>  |   |   |   |   |
| SOSTANZA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDO, N.A.S. (ossido di zinco; Octametilciclotetrasilossano) | SOSTANZA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDO, N.A.S. (ossido di zinco; Octametilciclotetrasilossano) | Sostanza pericolosa per l'ambiente, liquido, n.a.s. (ossido di zinco; ottametilciclotetrasilossano) | SOSTANZA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDO, N.A.S. (ossido di zinco; Octametilciclotetrasilossano) | SOSTANZA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDO, N.A.S. (ossido di zinco; Octametilciclotetrasilossano) |
| <b>14.3. Classe di pericolo del trasporto</b>   |   |   |   |   |
| 9   | 9   | 9   | 9   | 9   |
|                  |                  |                  |                 |                |
| <b>14.4. Gruppo di imballaggio</b>  |   |   |   |   |
| III   | III   | III   | III   | III   |

# R-2160 Part A

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

| ADR                                  | IMDG   | IATA                          | ADN                           | RID                           |
|--------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>14.5. Pericoli per l'ambiente</b> |  |                               |                               |                               |
| Pericoloso per l'ambiente: Sì        | Pericoloso per l'ambiente: Sì<br>Inquinante marino: Sì | Pericoloso per l'ambiente: Sì | Pericoloso per l'ambiente: Sì | Pericoloso per l'ambiente: Sì |

### 14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

### 14.7. Trasporto marittimo in lotti secondo gli strumenti IMO

Non applicabile

## SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

### 15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

#### 15.1.1. Regolamenti UE

##### 15.1.1.1. Informazioni su REACH Allegato XVII

Non contiene sostanze REACH che presentino restrizioni in base all'Allegato XVII

##### 15.1.1.2. Informazioni sull'elenco di sostanze candidate REACH

Contiene una sostanza riportata nell'elenco di sostanze candidate REACH in concentrazioni  $\geq 0,1\%$  o con un limite specifico minore: Ottametilciclotetrasilossano (D4) (CE 209-136-7, CAS 556-67-2), Decametilciclopentasilossano (D5) (EC 208-764-9, CAS 541-02-6), Dodecametilcicloesasilossano (D6) (CE 208-762-8, CAS 540-97-6)

##### 15.1.1.3. POP (2019/1021) - Informazioni sugli inquinanti organici persistenti

Non contiene alcuna sostanza soggetta al Regolamento (UE) n. 2019/1021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sugli inquinanti organici persistenti

##### 15.1.1.4. Regolamento PIC UE (649/2012) - Informazioni su esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose

Non contiene alcuna sostanza soggetta al Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 riguardante l'esportazione e l'importazione di sostanze chimiche pericolose.

##### 15.1.1.5. Informazioni su REACH Allegato XIV

Non contiene sostanze riportate nel regolamento REACH Allegato XIV

##### 15.1.1.6. Informazioni sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1005/2009)

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

##### 15.1.1.7. Informazioni inventario CE

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

##### 15.1.1.8. Altre informazioni

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

#### 15.1.2. Regolamenti nazionali

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

#### 15.1.3. Inventari internazionali

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

### 15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non sono state condotte valutazioni della sicurezza chimica

# R-2160 Part A

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

### SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI

Data di preparazione o ultima revisione 12/06/2023

Fonti dei dati

Le informazioni e i dati ottenuti e utilizzati nella creazione di questa scheda di dati di sicurezza possono provenire da iscrizioni a database, siti Web di organismi di regolamentazione governativi ufficiali, informazioni specifiche del fornitore o del fabbricante di ingredienti/prodotti e/o risorse che includono dati e classificazioni specifici della sostanza ai sensi di GHS o della successiva adozione di GHS.

Altre informazioni

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Testo completo delle dichiarazioni H:

|                     |  |
|---------------------|--|
| Acquatica acuta 1   | Pericoloso per l'ambiente acquatico - Pericolo acuto, Categoria 1      |
| Acquatica cronica 1 | Pericoloso per l'ambiente acquatico - Pericolo cronico, Categoria 1    |
| Acquatica cronica 2 | Pericoloso per l'ambiente acquatico - Pericolo cronico, Categoria 2    |
| Liq. infiamm. 3     | Liquidi infiammabili, Categoria 3                                      |
| H226                | Liquido e vapori infiammabili.   |
| H361f               | Sospettato di nuocere alla fertilità.                                  |
| H400                | Molto tossico per gli organismi acquatici.                             |
| H410                | Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |
| H411                | Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.       |
| Ripr. 2             | Tossicità per la riproduzione, Categoria 2                             |

Classificazione e procedura usate per ricavare la classificazione per le miscele ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 [CLP]:

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Acquatica cronica 2 | Metodo di calcolo |
|---------------------|-------------------|

### Indicazione dei cambiamenti

| Sezione | Modifica                                     | Data della modifica | Versione |
|---------|--|---------------------|----------|
| 1       | Testo modificato                             | 08/08/2014          | 2.0      |
| 1       | Testo modificato                             | 29/07/2015          | 3.0      |
| 1       | Testo modificato                             | 02/11/2020          | 3.2      |
| 1       | Testo modificato                             | 12/06/2023          | 4.0      |
| 2       | Classificazione modificata; testo modificato | 08/08/2014          | 2.0      |
| 2       | Testo modificato                             | 29/07/2015          | 3.0      |
| 2       | Testo modificato                             | 03/11/2015          | 3.1      |
| 2       | Testo modificato                             | 02/11/2020          | 3.2      |
| 2       | Classificazione modificata; testo modificato | 12/06/2023          | 4.0      |
| 3       | Dati modificati; testo modificato            | 08/08/2014          | 2.0      |
| 3       | Dati modificati; testo modificato            | 29/07/2015          | 3.0      |
| 3       | Dati modificati                              | 03/11/2015          | 3.1      |
| 3       | Dati modificati                              | 02/11/2020          | 3.2      |
| 3       | Dati modificati                              | 12/06/2023          | 4.0      |
| 4       | Testo modificato                             | 08/08/2014          | 2.0      |
| 4       | Testo modificato                             | 29/07/2015          | 3.0      |
| 4       | Testo modificato                             | 03/11/2015          | 3.1      |
| 4       | Testo modificato                             | 02/11/2020          | 3.2      |
| 5       | Testo modificato                             | 08/08/2014          | 2.0      |
| 5       | Testo modificato                             | 03/11/2015          | 3.1      |
| 5       | Testo modificato                             | 02/11/2020          | 3.2      |
| 5       | Testo modificato                             | 12/06/2023          | 4.0      |
| 6       | Testo modificato                             | 08/08/2014          | 2.0      |

# R-2160 Part A

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

|    |  |            |     |
|----|--|------------|-----|
| 6  | Testo modificato                             | 03/11/2015 | 3.1 |
| 6  | Testo modificato                             | 02/11/2020 | 3.2 |
| 6  | Testo modificato                             | 12/06/2023 | 4.0 |
| 7  | Testo modificato                             | 08/08/2014 | 2.0 |
| 7  | Testo modificato                             | 29/07/2015 | 3.0 |
| 7  | Testo modificato                             | 02/11/2020 | 3.2 |
| 7  | Testo modificato                             | 12/06/2023 | 4.0 |
| 8  | Dati modificati; testo modificato            | 08/08/2014 | 2.0 |
| 8  | Dati modificati; testo modificato            | 29/07/2015 | 3.0 |
| 8  | Dati modificati; testo modificato            | 03/11/2015 | 3.1 |
| 8  | Dati modificati; testo modificato            | 02/11/2020 | 3.2 |
| 8  | Dati modificati; testo modificato            | 12/06/2023 | 4.0 |
| 9  | Dati modificati                              | 02/11/2020 | 3.2 |
| 9  | Dati modificati                              | 12/06/2023 | 4.0 |
| 10 | Testo modificato                             | 08/08/2014 | 2.0 |
| 10 | Testo modificato                             | 02/11/2020 | 3.2 |
| 10 | Testo modificato                             | 12/06/2023 | 4.0 |
| 11 | Dati modificati; testo modificato            | 08/08/2014 | 2.0 |
| 11 | Dati modificati                              | 29/07/2015 | 3.0 |
| 11 | Dati modificati; testo modificato            | 03/11/2015 | 3.1 |
| 11 | Testo modificato                             | 02/11/2020 | 3.2 |
| 11 | Dati modificati; testo modificato            | 12/06/2023 | 4.0 |
| 12 | Dati modificati; testo modificato            | 08/08/2014 | 2.0 |
| 12 | Dati modificati; testo modificato            | 02/11/2020 | 3.2 |
| 12 | Dati modificati; testo modificato            | 12/06/2023 | 4.0 |
| 13 | Testo modificato                             | 02/11/2020 | 3.2 |
| 14 | Classificazione modificata; testo modificato | 08/08/2014 | 2.0 |
| 14 | Testo modificato                             | 02/11/2020 | 3.2 |
| 14 | Testo modificato                             | 12/06/2023 | 4.0 |
| 15 | Testo modificato                             | 08/08/2014 | 2.0 |
| 15 | Testo modificato                             | 29/07/2015 | 3.0 |
| 15 | Testo modificato                             | 03/11/2015 | 3.1 |
| 15 | Testo modificato                             | 02/11/2020 | 3.2 |
| 15 | Testo modificato                             | 12/06/2023 | 4.0 |
| 16 | Testo modificato                             | 08/08/2014 | 2.0 |
| 16 | Testo modificato                             | 29/07/2015 | 3.0 |
| 16 | Testo modificato                             | 03/11/2015 | 3.1 |
| 16 | Testo modificato                             | 02/11/2020 | 3.2 |
| 16 | Testo modificato                             | 12/06/2023 | 4.0 |

## Abbreviazioni e acronimi

ACGIH - Conferenza americana degli igienisti industriali governativi  
ADN - Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna  
ADR - Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada  
STA - Stima della tossicità acuta  
BCF - Fattore di bioconcentrazione  
BEI - Indici di esposizione biologica (BEI)  
BOD - Richiesta biochimica di ossigeno  
N. CAS - Numero del Chemical Abstracts Service  
CLP - Regolamento sulla classificazione, sull'etichettatura e sull'imballaggio (CE) n. 1272/2008  
COD - Richiesta chimica di ossigeno  
CE - Comunità europea  
CE50 - Concentrazione mediana efficace  
CEE - Comunità economica europea  
EINECS - Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale  
N. EmS (incendio) - Piano di emergenza incendio IMDG  
N. EmS (fuoriuscite) - Piano di emergenza fuoriuscite IMDG  
UE - Unione europea  
CrE50 - CE50 in Termini di riduzione del tasso di crescita

NDS - Najwyższe Dopuszczalne Stezenie  
NDSch - Najwyższe Dopuszczalne Stezenie Chwilowe  
NDSP - Najwyższe Dopuszczalne Stezenie Pulapowe  
NOAEL - Dose priva di effetti avversi osservati  
NOEC - Concentrazione senza effetti osservati  
NRD - Nevirsytinas Ribinis Dydis  
NTP - Programma nazionale di tossicologia  
OEL - Limiti di esposizione professionale  
PBT - Persistente, bioaccumulabile e tossico  
PEL - Limite di esposizione ammissibile  
pH - Idrogeno potenziale  
REACH - Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche  
RID - Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose  
SADT - Temperatura di decomposizione autoaccelerata  
SDS - Scheda di dati di sicurezza  
STEL - Limite di esposizione a breve termine  
STOT - Tossicità specifica per organi bersaglio  
TA-Luft - Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft  
TEL TRK - Concentrazioni di orientamento tecnico  
ThOD - Domanda teorica di ossigeno  
TLM - Limite di tolleranza medio  
TLV - Valore limite di soglia

# R-2160 Part A

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

GHS - Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche  
IARC - Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro  
IATA - Associazione internazionale del trasporto aereo  
Codice IBC - Codice internazionale per la costruzione e l'equipaggiamento di navi che trasportano prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa  
IMDG - Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose  
IPRV - Ilgalaikio Poveikio Ribinis Dydis  
IOELV - Valori indicativi limite di esposizione professionale  
LC50 - Concentrazione letale mediana  
LD50 - Dose letale mediana  
LOAEL - Livello più basso a cui si osserva un effetto avverso  
LOEC - Concentrazione più bassa a cui si osserva un effetto  
Log Koc - Coefficiente di ripartizione carbone organico del suolo-acqua  
Log Kow - Coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua  
Log Pow - Rapporto tra le concentrazioni all'equilibrio (Ci) di una sostanza disciolta in un sistema costituito da due solventi pressoché immiscibili, in questo caso ottanolo e acqua  
MAK - Concentrazione massima sul luogo di lavoro/Concentrazione massima ammissibile  
MARPOL - Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento

TPRD - Trumpalaikio Poveikio Ribinis Dydis  
TRGS 510 - Technische Regel für Gefahrstoffe 510 - Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern  
TRGS 552 - Technische Regeln für Gefahrstoffe - N-Nitrosamine  
TRGS 900 - Technische Regel für Gefahrstoffe 900 - Arbeitsplatzgrenzwerte  
TRGS 903 - Technische Regel für Gefahrstoffe 903 - Biologische Grenzwerte  
TSCA - Legge nazionale sulla gestione delle sostanze chimiche  
TWA - Media ponderata nel tempo  
COV - Composti organici volatili  
VLA-EC - Valor Limite Ambiental Exposición de Corta Duración  
VLA-ED - Valor Limite Ambiental Exposición Diaria  
VLE - Valeur Limite D'exposition  
VME - Valeur Limite De Moyenne Exposition  
vPvB - Molto persistente e molto bioaccumulabile  
WEL - Limite di esposizione sul posto di lavoro  
WGK - Wassergefährdungsklasse

### Valore limite base giuridica\*

\*Include quanto segue ed eventuali normative/disposizioni correlate e successivi emendamenti

**UE - 2019/1831 UE in conform. a 98/24/CE** - Direttiva 2019/1831/UE del 24 ottobre 2019 che stabilisce un quinto elenco di valori indicativi limite di esposizione professionale ai sensi della Direttiva del Consiglio 98/24/CE e modifica delle Direttive della Commissione 2000/39/CE.

**UE - 2019/1243/UE, e 98/24/CE** - Direttiva del Consiglio 98/24/CE sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dai rischi connessi agli agenti chimici sul lavoro e regolamento dell'emendamento (UE) 2019/1243.

**Austria - BGBl. II n. 254/2018** - Ordinanza sui valori limite per le sostanze sul posto di lavoro e sui cancerogeni del Ministero federale dell'economia e del lavoro, pubblicata nel 2003, Appendice 1: Elenco delle sostanze, pubblicato tramite: Ministero dell'economia e del lavoro della Repubblica austriaca, modificato con la Gazzetta Governativa II (BGBl. II) n. 119/2004 e BGBl. II n. 242/2006, BGBl. II n. 243/2007, infine modificato attraverso BGBl. I n. 51/2011, BGBl. II n. 186/2015, BGBl. II n. 288/2017 emendato da BGBl. II n. 254/2018.

**Austria - BLV BGBl. II n. 254/2018** - Ordinanza sul monitoraggio sanitario sul posto di lavoro 2008, pubblicata attraverso BGBl. II n. 224/2007 dal Ministro austriaco del lavoro e degli affari sociali, infine modificata attraverso BGBl. II n. 254/2018

**Belgio - Decreto regio 21/01/2020** - Decreto regio che modifica il titolo 1 relativo agli agenti chimici nel Libro VI del codice di benessere sul lavoro, per quanto riguarda l'elenco dei valori limite di esposizione agli agenti chimici e il titolo 2 relativo a cancerogeni, mutageni e reprotossici del Libro VI del codice di benessere sul lavoro (1)

**Bulgaria - Reg. N. 13/10** -

Regolamento n. 13 del 30 dicembre, 2003 sulla protezione dei lavoratori da pericoli correlati all'esposizione ad agenti chimici sul lavoro, Codice Allegato n. 1 Valori limite degli agenti chimici nell'aria dell'ambiente di lavoro e Allegato n. 2 Valori limite biologici degli agenti chimici e dei loro metaboliti (biomarcatori di esposizione) o biomarcatori di effetto modificato da: 71/2006, 67/2007, 2/2012, 46/2015, 73/2018, 5/2020 e Regolamento n. 10 del 26 settembre 2003 sulla protezione dei lavoratori dai rischi associati all'esposizione a cancerogeni e mutageni al lavoro Allegato n. 1 Limiti di esposizione professionale, modificato da: 8/2004, 46/2015, 5/2020

**Croazia - OG n. 91/2018** - Regolamento sulla protezione dei lavoratori dall'esposizione a sostanze chimiche pericolose sul lavoro, valori limite di esposizione e valori limite biologici. Gazzetta Ufficiale n. 91 del 12 ottobre 2018

**Grecia - PWHSE** - Limiti di esposizione professionale - Protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori dall'esposizione ad alcune sostanze chimiche durante la giornata lavorativa (ultimo emendamento 82/2018) e Limiti di esposizione professionale - Protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori dall'esposizione ad alcune sostanze chimiche cancerogene e mutagene (ultimo emendamento 26/2020) e DPR 212/2006 - Protezione dei lavoratori esposti all'amianto.

**Ungheria - Decreto 05/2020 - 5/2020.** (Il. 6) Decreto ITM sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dai rischi connessi agli agenti chimici

**Irlanda - 2020 COP** - Codice deontologico per le normative sugli agenti chimici 2020, Allegato 1

**Italia - Decreto 81** - Titolo IX, Allegato XLIII e XXXVIII, Limiti di esposizione professionale e Allegato XXXIX Valori obbligatori dei limiti biologici e monitoraggio della salute, Articolo 1, Legge 123 del 3 agosto 2007, Decreto legislativo 81 del 9 aprile 2008, Ultimo emendamento: gennaio 2020

**Italia - IMDFN1** - Decreto ministeriale del 20 agosto 1999 Nota finale (1)

**Lettonia - Reg. N. 325** - Regolamento del Consiglio dei Ministri n. 325 - Requisiti di protezione del lavoro in caso di contatto con sostanze chimiche presso i luoghi di lavoro, emendato dal Regolamento del Consiglio dei Ministri n. 92, 163, 407 e n. 11.

**Lituania - HN 23:2011** - Standard di igiene lituano HN 23:2011 Valori limite di esposizione professionale, emendati dall'ordine V-695/A1-272.

**Lussemburgo - A-N 684** - Regolamento granducale del 20 luglio 2018 che modifica il Regolamento granducale del 14 novembre 2016 relativo alla protezione della sicurezza e della salute dei dipendenti contro i rischi associati agli agenti chimici sul posto di lavoro. Gazzetta Ufficiale del Granducato di Lussemburgo, A-N. 684 del 2018

**Malta - MOSHAA Ch. 424** - Legge di Malta sulle autorità per la salute e la sicurezza sul lavoro: Capitolo 424 come modificato da: Nota legale 353, 53, 198 e 57.

**Paesi Bassi - OWCLRV** - Regolamento sulle condizioni di lavoro sul lavoro, Valori limite per le sostanze nocive per la salute, Allegato XVIII, aggiornato dal 1° agosto 2020.

**Norvegia - FOR-2020-04-060695** - Regolamento di azione e valori limite per gli agenti fisici e chimici nell'ambiente di lavoro e gli agenti biologici classificati, FOR-2011-12-06-1358, Aggiornato da: FOR-2020-04-06-695, FOR-2020-03-23-402, FOR-2018-12-20-2186, FOR-2018-08-21-1255, FOR-2017-12-20-2353.

# R-2160 Part A

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

**Cipro - KDP 16/2019** - Governo di Cipro Normativa del Consiglio dei Ministri 268/2001 - Sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro (Sostanze chimiche) Articolo 38, come modificato dal Regolamento 16/2019 e dalla Normativa del Consiglio dei Ministri 153/2001 - Sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro (Sostanze chimiche cancerogene), come modificato dal Regolamento 493/2004 - Sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro (Sostanze chimiche - Cancerogene) E dalla legge 47(I) 2000 - Salute e sicurezza sul lavoro (Amianto), come modificato dal Decreto 316/2006.

**Repubblica Ceca - Reg. 41/2020** - Regolamento 41/2020 che modifica il Regolamento 361/2007 del Coll. che stabilisce i Limiti di esposizione professionale e successive modifiche

**Repubblica Ceca - Decreto n. 107/2013** - Decreto n. 107/2013 Coll., che modifica il Decreto n. 432/2003 Coll., recante le condizioni per l'applicazione del lavoro in categorie, i valori limite per i parametri dei test di esposizione biologica, la raccolta delle condizioni di materiale biologico per l'esecuzione dei test di esposizione biologica e i requisiti per la segnalazione del lavoro con amianto e agenti biologici

**Danimarca - BEK n. 698 del 28/05/2020** - Ordine sui valori limite per sostanze e materiali, L'ordinanza legale n. 507 del 17 maggio 2011, Appendice 1 - Limiti per l'inquinamento atmosferico, ecc. e Appendice 3 - Valori di esposizione biologica, emendati da: n. 986 dell'11 ottobre 2012, n. 655 del 31 maggio 2018, n. 1458 del 13 dicembre 2019, n. 698 del 28 maggio 2020

**Estonia - Regolamento n. 105** - Requisiti di salute e sicurezza per l'uso di sostanze chimiche e materiali pericolosi contenenti tali sostanze e limiti di esposizione professionale agli agenti chimici Governo della Repubblica, regolamento n. 105 del 20 marzo 2001, emendato il 17 ottobre 2019 e il 17 gennaio 2020.

**Finlandia - HTP-ARVOT 2020** - Concentrazioni notoriamente pericolose, 654/2020 Valori di limite di esposizione professionale 2020 Pubblicazioni del Ministero degli affari sociali e della salute 2020:24 Allegati 1, 2 e 3.

**Francia - INRS ED 984** - Valori limite di esposizione professionale agli agenti chimici in Francia Pubblicato nel 2016 dall'INRS Istituto nazionale di ricerca e sicurezza sul lavoro, aggiornato da: Decreto 2016-344, JORF n. 0119, e Decreto 2019-1487.

**Francia - Decreto 2009-1570** - Decreto 2009-1570 del 15 dicembre 2009, relativo al controllo del rischio chimico sui luoghi di lavoro.

**Germania - TRGS 900** - Limiti di esposizione professionale, norme tecniche per sostanze pericolose, ultimo emendamento marzo 2020

**Germania - TRGS 903** - Limiti di soglia biologica (Valori-BGW), norme tecniche per sostanze pericolose, ultimo emendamento marzo 2020

**Gibilterra - LN. 2018/131** - Normative Fabbriche (Controllo degli agenti chimici al lavoro) 2003 LN. 2003/035, modificate da LN. 2008/035, LN. 2008/050, LN. 2012/021, LN. 2015/143, LN. 2018/181.

**Polonia - Dz. U. 2020 n. 61** - Regolamento del Ministro della famiglia, del lavoro e delle politiche sociali del 12 giugno 2018 sulle più alte concentrazioni e intensità consentite di fattori dannosi per la salute nell'ambiente di lavoro Dz.U. 2018 n. 1286 del 12 giugno 2018, Allegato 1 - Elenco dei valori delle più alte concentrazioni chimiche ammissibili e dei fattori di polvere nocivi per la salute in ambiente di lavoro, modificato da: Dz. U. 2020 n. 61.

**Portogallo - Norma portoghese NP 1796:2014** - Limiti di esposizione professionale e indici di esposizione biologica ad agenti chimici. Tabella 1 - Limiti di esposizione professionale e indici di esposizione biologica ad agenti chimici (OEL), D.L. 35/2020.

**Romania - Dic. Gr. N. 1.218** - Decisione governativa N. 1.218 del 06/09/2006 sui requisiti minimi di salute e sicurezza per la protezione dei lavoratori dai rischi correlati all'esposizione ad agenti chimici, Allegato N. 1 Valori obbligatori del limite di esposizione professionale nazionale per agenti chimici. Modificato con delibera n. 157, 584, 359 e 1.

**Slovacchia - Decreto legislativo 33/2018** - Decreto legislativo della Repubblica Slovacca 33/2018 del 17 gennaio 2018 che modifica il Decreto legislativo della Repubblica Slovacca 355/2006 sulla tutela della salute dei dipendenti quando si lavora con agenti chimici

**Slovenia - n. 79/19** - Regolamento per la protezione dei lavoratori contro i rischi correlati all'esposizione a sostanze cancerogene o mutagene. Allegato III - Classificazione e livelli di legame di sostanze cancerogene o mutagene per l'esposizione professionale. La Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 101/2005. Modificato da 38/15, 79/19. Normativa per la protezione dei lavoratori contro i rischi correlati all'esposizione a sostanze chimiche sul luogo di lavoro. Repubblica di Slovenia, n. 100/2001. Allegato I - Elenco dei valori limite di esposizione professionale vincolante. Modificato da 39/05, 53/07, 102/10, 38/15, 78/18, 78/19

**Spagna - AFS 2018:1** - ISTITUTO NAZIONALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA AL LAVORO. Limiti di esposizione professionale per gli agenti chimici in Spagna. Tabelle 1 e 3. Ultima edizione feb. 2019

**Svezia - AFS 2018:1** - Statuto dell'Autorità dell'ambiente di lavoro svedese, AFS 2018:1

L'Ordinanza dell'Autorità svedese per l'ambiente di lavoro e orientamenti generali sui valori igienici limite

**Svizzera - OLVSNAIF** - Valori limite occupazionale 2020 Fondo assicurativo nazionale svizzero contro gli incidenti. Elenco dei valori limite biologici (BAT-Werte) ed Elenco dei valori MAK.

Le informazioni fornite in questa scheda di dati di sicurezza (SDS) sono state preparate basandosi su dati che si ritengono accurati al tempo di rilascio di questa SDS. NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE, NUSIL TECHNOLOGY LLC E LE AZIENDE SUE AFFILIATE ("NUSIL") ESCLUDONO ESPRESSAMENTE QUALSIASI RESPONSABILITÀ SU DICHIARAZIONI E GARANZIE RIGUARDO ALLE INFORMAZIONI IVI CONTENUTE INCLUSE, SENZA LIMITAZIONI, PER QUANTO RIGUARDA ACCURATEZZA, COMPLETEZZA, IDONEITÀ DI SCOPO O UTILIZZO, COMMERCIALIZZABILITÀ, ASSENZA DI VIOLAZIONI, PRESTAZIONI, SICUREZZA, COMPATIBILITÀ E STABILITÀ. La presente SDS è intesa come guida all'uso, alla manipolazione, allo stoccaggio e allo smaltimento appropriati del prodotto a cui si riferisce per un personale appositamente qualificato e non è da considerarsi esaustiva. Gli utenti dei prodotti NuSil sono avvisati di eseguire i propri test ed esercitare il proprio giudizio per determinare la sicurezza, l'idoneità e l'uso appropriato, la manipolazione, lo stoccaggio e lo smaltimento di ogni prodotto e combinazione di prodotti per i propri scopi e usi. NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE, NUSIL DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ SULL'UTILIZZO DEI PRODOTTI NUSIL; INOLTRE L'ACQUIRENTE, UTILIZZANDO I PRODOTTI NUSIL, ACCETTA CHE IN NESSUN

# R-2160 Part A

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

---

CASO NUSIL SARÀ RESPONSABILE DI DANNI SPECIALI, INDIRETTI, ACCIDENTALI, PUNITIVI O CONSEQUENZIALI DI ALCUN TIPO O GENERE, INCLUSI, SENZA LIMITAZIONI, PERDITA DI PROFITTI, DANNI ALLA REPUTAZIONE, RITIRO DEL PRODOTTO O INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ.

SDS Nusil UE GHS (2020/878)

# R-2160 Part B

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878  
Data di revisione: 12/06/2023 Data di pubblicazione: 30/12/2013

Versione: 4.0

## SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

### 1.1. Identificatore del prodotto

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Forma del prodotto | Miscela                |
| Nome del prodotto  | R-2160 Part B          |
| Sinonimi           | Elastomero di silicone |

### 1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

#### 1.2.1. Principali usi identificati

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Uso della sostanza/miscela | Per esclusivo uso professionale. |
|----------------------------|----------------------------------|

#### 1.2.2. Usi controindicati

|                    |   |
|--------------------|---|
| Usi controindicati | Nessuna informazione supplementare disponibile. |
|--------------------|---|

### 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

NuSil Technology Europe  
1198 Avenue Maurice Donat  
Le Natura Bt. 2  
06250 Mougins  
France  
+33 4 92 96 93 31  
[productstewardship@avantorsciencesgcc.com](mailto:productstewardship@avantorsciencesgcc.com)  
[www.nusil.com](http://www.nusil.com)

### 1.4. Numero telefonico di emergenza

|                     |  |
|---------------------|--|
| Numero di emergenza | +1 703-527-3887 CHEMTREC (internazionale e marittimo)<br>800-424-9300 CHEMTREC (negli USA)<br>+(39)-0245557031 |
|---------------------|--|

## SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

### 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

#### Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Irrit. cutanea 2    | H315   |
| Irrit. oculare 2    | H319   |
| Ripr. 1A            | H360Fd |
| STOT SE 3           | H335   |
| Acquatica cronica 2 | H411   |

Testo completo delle classi di pericolo e delle dichiarazioni H: vedere la sezione 16

### 2.2. Elementi dell'etichetta

#### Etichettatura ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Pittogrammi di pericolo (CLP)



Avvertenza (CLP)

Pericolo

Indicazioni di pericolo (CLP)

H315 - Provoca irritazione cutanea.  
H319 - Provoca grave irritazione oculare.  
H335 - Può irritare le vie respiratorie.  
H360Fd - Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al

# R-2160 Part B

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

### Consigli di prudenza (CLP)

feto.

H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

P201 - Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.

P202 - Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.

P261 - Evitare di respirare la nebbia, particelle nebulizzate, vapori.

P264 - Lavare accuratamente le mani, gli avambracci e le aree esposte dopo l'uso.

P271 - Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.

P273 - Non disperdere nell'ambiente.

P280 - Proteggere gli occhi e indossare indumenti/guanti protettivi.

P302+P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua.

P304+P340 - IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto, se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P308+P313 - In caso di esposizione o di possibile esposizione: Consultare un medico.

P312 - In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

P321 - Trattamento specifico (vedere le istruzioni supplementari di primo soccorso su questa etichetta).

P332+P313 - In caso di irritazione della pelle: Consultare un medico.

P337+P313 - Se l'irritazione degli occhi persiste: Consultare un medico.

P362+P364 - Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito.

P403+P233 - Conservare in luogo ben ventilato. Tenere il recipiente ben chiuso.

P405 - Conservare sotto chiave.

P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in centri di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali, in conformità alle normative locali, regionali, nazionali e/o internazionali.

### 2.3. Altri pericoli

Altri pericoli che non contribuiscono alla classificazione

L'esposizione può peggiorare condizioni oculari, cutanee o respiratorie preesistenti.

|  |   |
|--|---|
| Dodecamefilicloesasilossano (540-97-6) | Questa sostanza/miscela soddisfa i criteri vPvB del regolamento REACH, allegato XIII  |
| Octametilclotetrasilossano (556-67-2)  | Questa sostanza/miscela soddisfa i criteri PBT del regolamento REACH, allegato XIII<br>Questa sostanza/miscela soddisfa i criteri vPvB del regolamento REACH, allegato XIII |
| Decamefiliclopentasilossano (541-02-6) | Questa sostanza/miscela soddisfa i criteri vPvB del regolamento REACH, allegato XIII  |

## R-2160 Part B

### Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

La miscela contiene la sostanza (o le sostanze) inclusa/e nell'elenco stabilito in conformità con l'Articolo 59(1) del REACH per avere proprietà che alterano il sistema endocrino o è identificata come avente tale proprietà in conformità con i criteri stabiliti nel Regolamento delegato della Commissione (UE) 2017/2100 o nel Regolamento della Commissione (UE) 2018/605

## SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

### 3.1. Sostanze

Non applicabile

### 3.2. Miscela

| Nome  | Identificatore del prodotto   | %      | Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008                  |
|---|---|--------|---|
| Silossani e siliconi, dimefil, metil idrogeno   | (N. CAS) 68037-59-2   | 50-60  | Irrit. cutanea 2, H315<br>Irrit. oculare 2, H319<br>STOT SE 3, H335         |
| Metil vinil-ciclosilossano  | (N. CAS) 2554-06-5<br>(N. CE) 219-863-1                               | <5     | Ripr. 1B, H360Fd  |
| Dodecamefilcicloesasilossano<br>sostanza elencata come candidato REACH<br>(dodecamefilcicloesasilossano (D6)) | (N. CAS) 540-97-6<br>(N. CE) 208-762-8                                | <5     | Non classificato  |
| Ottamefilciclotetrasilossano<br>sostanza elencata come candidato REACH<br>(ottamefilciclotetrasilossano (D4)) | (N. CAS) 556-67-2<br>(N. CE) 209-136-7<br>(N. indice CE) 014-018-00-1 | < 1    | Liq. infiamm. 3, H226<br>Ripr. 2, H361f<br>Acquatica cronica 1, H410 (M=10) |
| Decamefilciclopentasilossano<br>sostanza elencata come candidato REACH<br>(decamefilciclopentasilossano (D5)) | (N. CAS) 541-02-6<br>(N. CE) 208-764-9                                | < 0,25 | Non classificato  |

Testo completo delle dichiarazioni H: vedere sezione 16

## SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO

### 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Misure generali di primo soccorso

Non somministrare mai nulla per via orale a una persona che ha perso conoscenza. In caso di malessere, rivolgersi a un medico (se possibile, mostrare l'etichetta).

Misure di primo soccorso dopo l'inalazione

In caso di sintomi: spostarsi all'aria aperta e ventilare l'area sospetta. Se i problemi di respirazione persistono, consultare un medico.

Misure di primo soccorso dopo il contatto con la pelle

Rimuovere gli indumenti contaminati. Tenere immediatamente in ammollo in acqua l'area colpita per almeno 15 minuti. In caso di esposizione o di possibile esposizione: Consultare un medico.

Misure di primo soccorso dopo il contatto con gli occhi

Risciacquare immediatamente con acqua per almeno 15 minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto, se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione aumenta o persiste, consultare un medico.

Misure di primo soccorso dopo l'ingestione

Sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. Rivolgersi al medico.

### 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Sintomi/Effetti

Può irritare le vie respiratorie. Provoca irritazione cutanea. Provoca grave irritazione oculare. Sospettato di nuocere al feto. Può nuocere alla fertilità.

Sintomi/effetti dopo l'inalazione  
Sintomi/effetti dopo il contatto con la pelle

Irritazione alle vie respiratorie e alle altre membrane mucose. Arrossamento, dolore, gonfiore, prurito, bruciore, secchezza e dermatite.

## R-2160 Part B

### Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

|  |  |
|--|--|
| Sintomi/Effetti dopo il contatto con gli occhi | Il contatto determina un'irritazione grave con rossore e gonfiore della congiuntiva. |
| Sintomi/Effetti dopo l'ingestione              | L'ingestione può provocare effetti nocivi.   |
| Sintomi cronici                                | Sospettato di nuocere al feto. Può nuocere alla fertilità.                           |

#### **4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali**

In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

## **SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO**

### **5.1. Mezzi di estinzione**

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Mezzi di estinzione adeguati   | Spruzzi d'acqua, acqua nebulizzata, diossido di carbonio (CO <sub>2</sub> ), schiuma resistente all'alcol o polvere chimica secca. |
| Mezzi di estinzione inadeguati | Non utilizzare getti d'acqua ad alta pressione. L'uso di un getto d'acqua potente potrebbe diffondere l'incendio.                  |

### **5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Pericolo d'incendio              | Non considerato infiammabile, ma può bruciare ad alte temperature.   |
| Pericolo di esplosione           | Il prodotto non è esplosivo.   |
| Reattività                       | Il contatto con acqua, alcol, acidi o basi e molti metalli o composti metallici potrebbe liberare idrogeno infiammabile che può formare miscele esplosive nell'aria. |
| Prodotti combustibili pericolosi | Ossidi di carbonio (CO, CO <sub>2</sub> ). Gas idrogeno esplosivo. Formaldeide. Ossidi di azoto. Ossidi di silicio.  |

### **5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**

|  |  |
|--|--|
| Misure precauzionali antincendio             | Prestare la massima attenzione quando si domano incendi di sostanze chimiche.  |
| Istruzioni antincendio                       | Utilizzare spruzzi d'acqua o acqua nebulizzata per raffreddare i contenitori esposti.  |
| Protezione durante lo spegnimento di incendi | Non accedere all'area in cui è presente l'incendio senza dispositivi di protezione adatti, compresa una protezione delle vie respiratorie. |
| Altre informazioni                           | Evitare che il deflusso delle soluzioni antincendio penetri in fognature o corsi d'acqua.  |

## **SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE**

### **6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Disposizioni generali | Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. Non respirare i vapori, la nebbia o le particelle nebulizzate. |
|-----------------------|---|

#### **6.1.1. Per il personale non addetto alle emergenze**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Dispositivi di protezione | Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati. |
| Procedure di emergenza    | Evacuare il personale non necessario.                               |

#### **6.1.2. Per i primi soccorritori**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Dispositivi di protezione | Dotare il team preposto alla pulizia di protezioni adeguate.  |
| Procedure di emergenza    | Dopo l'arrivo in loco, l'operatore di primo intervento deve riconoscere la presenza di materiali pericolosi, proteggere se stesso e il pubblico, chiudere l'accesso all'area e richiedere l'assistenza di personale qualificato non appena le condizioni lo permettono. Ventilare l'area. |

## R-2160 Part B

### Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

#### 6.2. Precauzioni ambientali

Prevenire la dispersione nel sistema fognario e nelle acque pubbliche. Non disperdere nell'ambiente. Raccogliere il materiale fuoriuscito.

#### 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Per il contenimento

Contenere eventuali fuoriuscite con argini o materiali assorbenti per impedire la dispersione e l'ingresso nel sistema fognario o in corsi d'acqua.

Metodi per la bonifica

Pulire immediatamente eventuali fuoriuscite e smaltire i rifiuti in modo sicuro. Assorbire e/o contenere eventuali fuoriuscite con materiale inerte. Trasferire il materiale versato in un contenitore adatto per lo smaltimento. In caso di fuoriuscite, contattare le autorità competenti.

#### 6.4. Riferimento ad altre sezioni

Vedere la sezione 8 per i controlli dell'esposizione e la protezione personale e la sezione 13 per le considerazioni sullo smaltimento.

## SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

#### 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Pericoli ulteriori durante la lavorazione

Si decompone a temperature superiori a 150 °C (> 300 °F) con il rilascio di vapori di formaldeide.

Precauzioni per la manipolazione sicura

Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. Evitare il contatto con occhi, pelle e indumenti. Non respirare la nebbia, gli aerosol, i vapori. Lavare le mani e altre aree esposte con acqua e sapone delicato prima di mangiare, bere o fumare e al momento di lasciare il luogo di lavoro.

Misure igieniche

Manipolare secondo buone pratiche di igiene industriale e di sicurezza.

#### 7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Misure tecniche

Attenersi alle normative in vigore.

Condizioni di conservazione

Conservare secondo i sistemi di classe di conservazione nazionali applicabili. Tenere il contenitore chiuso quando non in uso. Conservare in un luogo asciutto e fresco.

Tenere/Conservare al riparo da luce solare diretta, temperature estremamente alte o basse e materiali incompatibili.

Conservare sotto chiave/in un luogo sicuro.

Materiali incompatibili

Alcoli. Metalli. Acidi forti, basi forti, sostanze fortemente ossidanti. Acqua.

#### 7.3. Usi finali particolari

Per esclusivo uso professionale.

## SEZIONE 8: CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

#### 8.1. Parametri di controllo

Si veda la sezione 16 per la base giuridica delle informazioni sul valore limite nella sezione 8.1, inclusa la legislazione o la disposizione nazionale che dà origine a un dato limite.

| Metil vinil-ciclosilossano (2554-06-5) |   |                      |
|--|---|----------------------|
| Romania                                | Limite di esposizione professionale TWA (base giuridica: Decreto legislativo N. 1.218)  | 30 mg/m <sup>3</sup> |
| Romania                                | Limite di esposizione professionale STEL (base giuridica: Decreto legislativo N. 1.218) | 50 mg/m <sup>3</sup> |

# R-2160 Part B

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

|         |   |                   |
|---------|---|-------------------|
| Romania | OEL Categoria chimica (base giuridica: Decreto gov. n. 1.218) | Notazione cutanea |
|---------|---|-------------------|


### 8.2. Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici idonei

Nelle immediate vicinanze di qualsiasi luogo in cui sussista il rischio potenziale di esposizione devono essere disponibili punti di irrigazione oculare d'emergenza e docce di sicurezza. Assicurare un'adeguata ventilazione, specialmente in zone chiuse. Assicurarsi che tutte le normative nazionali/locali siano rispettate.

Dispositivi di protezione individuale

Guanti. Indumenti protettivi. Occhiali protettivi. Ventilazione insufficiente: indossare un apparecchio di protezione respiratoria. I dispositivi di protezione individuale devono essere scelti in conformità con il Regolamento (UE) 2016/425, gli standard CEN e discutendone con il fornitore dei dispositivi di protezione.



Materiali per indumenti protettivi

Materiali e tessuti resistenti alle sostanze chimiche.

Protezione per le mani

Indossare guanti protettivi.

Protezione per gli occhi

Occhiali di sicurezza per sostanze chimiche.

Protezione della pelle e del corpo

Indossare indumenti protettivi adeguati.

Protezione delle vie respiratorie

In caso di superamento dei limiti di esposizione o di comparsa di irritazioni, indossare una protezione per le vie respiratorie approvata. Quando la ventilazione del locale è insufficiente, in caso di atmosfera povera di ossigeno o se i livelli d'esposizione non sono noti, indossare una protezione approvata per le vie respiratorie.

Altre informazioni

Durante l'uso, non mangiare, bere o fumare.

## SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

### 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Stato fisico                       | Liquido                 |
| Colore, aspetto                    | Traslucido              |
| Odore                              | Inodore                 |
| Soglia olfattiva                   | Nessun dato disponibile |
| pH                                 | Nessun dato disponibile |
| Velocità di evaporazione           | Nessun dato disponibile |
| Punto di fusione                   | Nessun dato disponibile |
| Punto di congelamento              | Nessun dato disponibile |
| Punto di ebollizione               | Nessun dato disponibile |
| Punto di infiammabilità            | > 135 °C (275 °F)       |
| Temperatura di autoaccensione      | Nessun dato disponibile |
| Temperatura di decomposizione      | Nessun dato disponibile |
| Infiammabilità                     | Non applicabile         |
| Tensione di vapore                 | Nessun dato disponibile |
| Densità di vapore relativa a 20 °C | Nessun dato disponibile |
| Densità relativa                   | > 1 (acqua = 1)         |
| Solubilità                         | Nessun dato disponibile |

## R-2160 Part B

### Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua | Nessun dato disponibile |
| Viscosità                                     | Nessun dato disponibile |
| Proprietà esplosive                           | Nessun dato disponibile |
| Proprietà ossidanti                           | Nessun dato disponibile |
| Limiti di esplosività                         | Nessun dato disponibile |
| Rapporto aspetto particelle                   | Non applicabile         |
| Stato di aggregazione delle particelle        | Non applicabile         |
| Stato di agglomerazione delle particelle      | Non applicabile         |
| Area di superficie specifica delle particelle | Non applicabile         |
| Polverosità delle particelle                  | Non applicabile         |

#### 9.2. Altre informazioni

|               |      |
|---------------|------|
| Contenuto COV | < 1% |
|---------------|------|

## SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ

### 10.1. Reattività

Il contatto con acqua, alcol, acidi o basi e molti metalli o composti metallici potrebbe liberare idrogeno infiammabile che può formare miscele esplosive nell'aria.

### 10.2. Stabilità chimica

Stabile in condizioni di manipolazione e immagazzinamento consigliate (vedere la sezione 7).

### 10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Non si verifica polimerizzazione pericolosa. Il gas idrogeno sviluppato è infiammabile e può formare miscele esplosive con l'aria.

### 10.4. Condizioni da evitare

Luce solare diretta, temperature estremamente alte o basse e materiali incompatibili.

### 10.5. Materiali incompatibili

Alcoli. Metalli. Acidi forti, basi forti, sostanze fortemente ossidanti. Acqua.

### 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Può produrre gas idrogeno esplosivo a contatto con sostanze incompatibili o in caso di decomposizione termica. La decomposizione termica può produrre: Ossidi di carbonio (CO, CO<sub>2</sub>). Ossidi di azoto. Ossidi di silicio. Si decompone sopra i 150 °C (>300 °F) rilasciando vapori di formaldeide. La formaldeide è un potenziale cancerogeno e può agire come potenziale sensibilizzante delle vie respiratorie e della pelle. La formaldeide può anche causare irritazione oculare e delle vie respiratorie.

## SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

### 11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Vie di esposizione probabili | Cutanea; contatto con gli occhi; ingestione; inalazione  |
| Tossicità acuta (orale)      | Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati) |
| Tossicità acuta (cutanea)    | Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati) |
| Tossicità acuta (inalazione) | Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati) |

|  |   |
|--|---|
| Metil vinil-ciclosilossano (2554-06-5) |   |
| LD50 orale, ratto                      | > 4.800 mg/kg (read-across, nessun decesso) |
| LD50 cutanea, coniglio                 | > 2.000 mg/kg (nessun decesso)              |
| LC50 inalazione, ratto                 | > 1,32 mg/l/4h                              |

# R-2160 Part B

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

|   |   |
|---|---|
| Octametilciclotetrasilossano (556-67-2) |   |
| LD50 orale, ratto                       | > 4.800 mg/kg (non provoca mortalità)   |
| LD50 cutanea, ratto                     | > 2.375 mg/kg   |
| LD50 cutanea, coniglio                  | > 2,5 ml/kg (non provoca mortalità)   |
| LC50 inalazione, ratto                  | 36 mg/l/4 h   |
| Dodecametilcicloesasilossano (540-97-6) |   |
| LD50 orale, ratto                       | > 50 g/kg   |
| LD50 cutanea ratto                      | > 2.000 mg/kg (nessun decesso)  |
| Decametilciclopentasilossano (541-02-6) |   |
| LD50 orale, ratto                       | > 5000 mg/kg (specie: Sprague-Dawley)   |
| LD50 cutanea, coniglio                  | > 2000 mg/kg (specie: Nuova Zelanda bianco) Non è stato segnalato alcun caso di morte |
| LC50 inalazione, ratto                  | 8,67 mg/l/4h  |

Corrosione cutanea/Irritazione cutanea

Provoca irritazione cutanea.

Danni/irritazione oculare

Provoca grave irritazione oculare.

Sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle

Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)

Mutagenicità sulle cellule germinali

Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)

Cancerogenicità

Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)

Tossicità per la riproduzione

Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola

Può irritare le vie respiratorie.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta

Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)

Pericolo in caso di aspirazione

Non classificato (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)

Sintomi/lesioni dopo l'inalazione

Irritazione alle vie respiratorie e alle altre membrane mucose.

Sintomi/lesioni dopo il contatto con la pelle

Arrossamento, dolore, gonfiore, prurito, bruciore, secchezza e dermatite.

Sintomi/lesioni dopo il contatto con gli occhi

Il contatto determina un'irritazione grave con rossore e gonfiore della congiuntiva.

Sintomi/lesioni dopo l'ingestione

L'ingestione può provocare effetti nocivi.

Sintomi cronici

Sospettato di nuocere al feto. Può nuocere alla fertilità.

### 11.2. Informazioni su altri pericoli

Sulla base dei dati disponibili, la sostanza (o le sostanze) in questa miscela non elencata di seguito non ha proprietà che alterano il sistema endocrino per gli esseri umani in quanto non soddisfa i criteri stabiliti nella sezione A del Regolamento (UE) n. 2017/2100 e/o i criteri stabiliti nel Regolamento (UE) 2018/605 o le informazioni relative alla sostanza (o alle sostanze) non sono necessarie.

## R-2160 Part B

### Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

## SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE

### 12.1. Tossicità

Pericoloso per l'ambiente acquatico, a breve termine (acuta)

Non classificato (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)

Pericoloso per l'ambiente acquatico, a lungo termine (cronico)

Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

|   |           |
|---|-----------|
| Octametilciclotetrasilossano (556-67-2) |           |
| LC50 Pesce                              | > 22 µg/l |

### 12.2. Persistenza e degradabilità

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| R-2160 Part B               |  |
| Persistenza e degradabilità | Può provocare effetti nocivi a lungo termine per l'ambiente. |

### 12.3. Potenziale di bioaccumulo

|   |                          |
|---|--------------------------|
| R-2160 Part B   |                          |
| Potenziale di bioaccumulo                               | Non determinato.         |
| Metil vinil-ciclosilossano (2554-06-5)                  |                          |
| Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow) | 6,47                     |
| Octametilciclotetrasilossano (556-67-2)                 |                          |
| Pesce BCF   | (12400 senza dimensioni) |
| Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow) | 6,488 (a 25,1 °C)        |
| Dodecametilcicloesasilossano (540-97-6)                 |                          |
| Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow) | 8,87 (a 23,6 °C)         |
| Decametilciclopentasilossano (541-02-6)                 |                          |
| Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow) | 8,023 (a 25,3 °C)        |

### 12.4. Mobilità nel suolo

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

### 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

|   |   |
|---|---|
| Dodecametilcicloesasilossano (540-97-6) | Questa sostanza/miscela soddisfa i criteri vPvB del regolamento REACH, allegato XIII  |
| Octametilciclotetrasilossano (556-67-2) | Questa sostanza/miscela soddisfa i criteri PBT del regolamento REACH, allegato XIII<br>Questa sostanza/miscela soddisfa i criteri vPvB del regolamento REACH, allegato XIII |
| Decametilciclopentasilossano (541-02-6) | Questa sostanza/miscela soddisfa i criteri vPvB del regolamento REACH, allegato XIII  |

### 12.6. Proprietà che alterano il sistema endocrino

Sulla base dei dati disponibili, la sostanza (o le sostanze) in questa miscela non elencata di seguito non ha proprietà che alterano il sistema endocrino per gli organismi non bersaglio in quanto non soddisfa i criteri stabiliti nella sezione B del Regolamento (UE) n. 2017/2100 e/o i criteri stabiliti nel Regolamento (UE) 2018/605 o le informazioni relative alla sostanza (o alle sostanze) non sono necessarie.

### 12.7. Altri effetti avversi

Altre informazioni

Non disperdere nell'ambiente.

## SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

### 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Raccomandazioni per lo smaltimento del prodotto/dell'imballaggio

Smaltire i contenuti/il contenitore in conformità alle normative locali, regionali, nazionali e internazionali.

## R-2160 Part B

### Scheda di dati di sicurezza




Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Ulteriori informazioni          | Il contenitore può rimanere pericoloso quando è svuotato. Continuare a rispettare tutte le precauzioni.  |
| Ecologia - materiali di rifiuto | Questo materiale è pericoloso per l'ambiente acquatico. Non disperdere nel sistema fognario e nei corsi d'acqua. Non disperdere nell'ambiente. |

## SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Le descrizioni di spedizione qui riportate sono state preparate in linea con determinate supposizioni al momento della pubblicazione della SDS e possono essere differenti in base ad alcune variabili note o sconosciute al momento della pubblicazione.

In conformità ad ADR/RID/IMDG/IATA/ADN

| ADR   | IMDG  | IATA  | ADN  | RID   |
|---|---|---|--|---|
| <b>14.1. Numero ONU o numero ID</b>   |   |   |  |   |
| UN 3082   | UN 3082   | UN 3082   | UN 3082  | UN 3082   |
| <b>14.2. Nome di spedizione dell'ONU</b>  |   |   |  |   |
| SOSTANZA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDO, N.A.S. (Octametilciclot etrasilossano) | SOSTANZA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDO, N.A.S. (Octametilciclot etrasilossano) | Sostanza pericolosa per l'ambiente, liquido, n.a.s. (Ottametilciclot etrasilossano) | SOSTANZA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDO, N.A.S. (Octametilciclot etrasilossano)  | SOSTANZA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDO, N.A.S. (Octametilciclot etrasilossano)   |
| <b>14.3. Classe di pericolo del trasporto</b>                                       |   |   |  |   |
| 9   | 9   | 9   | 9  | 9   |
|  |  |  |  |  |
| <b>14.4. Gruppo di imballaggio</b>  |   |   |  |   |
| III   | III   | III   | III  | III   |
| <b>14.5. Pericoli per l'ambiente</b>  |   |   |  |   |
| Pericoloso per l'ambiente: Sì   | Pericoloso per l'ambiente: Sì<br>Inquinante marino: Sì                              | Pericoloso per l'ambiente: Sì   | Pericoloso per l'ambiente: Sì  | Pericoloso per l'ambiente: Sì   |

### 14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

### 14.7. Trasporto marittimo in lotti secondo gli strumenti IMO

Non applicabile

## SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

### 15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

#### 15.1.1. Regolamenti UE

##### 15.1.1.1. Informazioni su REACH Allegato XVII

Non contiene sostanze REACH che presentino restrizioni in base all'Allegato XVII

##### 15.1.1.2. Informazioni sull'elenco di sostanze candidate REACH

Contiene una sostanza riportata nell'elenco di sostanze candidate REACH in concentrazioni  $\geq 0,1\%$  o con un limite specifico minore: Ottametilciclotetrasilossano (D4) (CE 209-136-7, CAS 556-67-2),

## R-2160 Part B

### Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Dodecаметилциклопентасилоксано (D6) (EC 208-762-8, CAS 540-97-6), Decametilcicloesasilossano (D5) (EC 208-764-9, CAS 541-02-6)

#### 15.1.1.3. POP (2019/1021) - Informazioni sugli inquinanti organici persistenti

Non contiene alcuna sostanza soggetta al Regolamento (UE) n. 2019/1021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sugli inquinanti organici persistenti

#### 15.1.1.4. Regolamento PIC UE (649/2012) - Informazioni su esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose

Non contiene alcuna sostanza soggetta al Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 riguardante l'esportazione e l'importazione di sostanze chimiche pericolose.

#### 15.1.1.5. Informazioni su REACH Allegato XIV

Non contiene sostanze riportate nel regolamento REACH Allegato XIV

#### 15.1.1.6. Informazioni sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1005/2009)

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

#### 15.1.1.7. Informazioni inventario CE

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

#### 15.1.1.8. Altre informazioni

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

#### 15.1.2. Regolamenti nazionali

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

#### 15.1.3. Inventari internazionali

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

### 15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non sono state condotte valutazioni della sicurezza chimica

## SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI

Data di preparazione o ultima revisione 12/06/2023

Fonti dei dati

Le informazioni e i dati ottenuti e utilizzati nella creazione di questa scheda di dati di sicurezza possono provenire da iscrizioni a database, siti Web di organismi di regolamentazione governativi ufficiali, informazioni specifiche del fornitore o del fabbricante di ingredienti/prodotti e/o risorse che includono dati e classificazioni specifici della sostanza ai sensi di GHS o della successiva adozione di GHS.

Altre informazioni Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Testo completo delle dichiarazioni H:

|                     |  |
|---------------------|--|
| Acquatica cronica 1 | Pericoloso per l'ambiente acquatico - Pericolo cronico, Categoria 1    |
| Acquatica cronica 2 | Pericoloso per l'ambiente acquatico - Pericolo cronico, Categoria 2    |
| Irrit. oculare 2    | Lesione oculare/Irritazione oculare grave, Categoria 2                 |
| Liq. infiamm. 3     | Liquidi infiammabili, Categoria 3                                      |
| H226                | Liquido e vapori infiammabili.   |
| H315                | Provoca irritazione cutanea.   |
| H319                | Provoca grave irritazione oculare.                                     |
| H335                | Può irritare le vie respiratorie.                                      |
| H360Fd              | Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto.             |
| H361f               | Sospettato di nuocere alla fertilità.                                  |
| H410                | Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |
| H411                | Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.       |
| Ripr. 1A            | Tossicità per la riproduzione, Categoria 1A                            |

# R-2160 Part B

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

|                  |  |
|------------------|--|
| Ripr. 1B         | Tossicità per la riproduzione, Categoria 1B  |
| Ripr. 2          | Tossicità per la riproduzione, Categoria 2   |
| Irrit. cutanea 2 | Corrosione cutanea/Irritazione cutanea, Categoria 2  |
| STOT SE 3        | Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola, Categoria 3, Irritazione delle vie respiratorie |

Classificazione e procedura usate per ricavare la classificazione per le miscele ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 [CLP]:

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Irrit. cutanea 2     | Metodo di calcolo |
| Irrit. oculare 2     | Metodo di calcolo |
| Ripr. 1A             | Metodo di calcolo |
| STOT SE 3            | Metodo di calcolo |
| Acquatrica cronica 2 | Metodo di calcolo |

## Indicazione dei cambiamenti

# R-2160 Part B

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

| Sezione | Modifica                                     | Data della modifica | Versione |
|---------|--|---------------------|----------|
| 1       | Testo modificato                             | 07/31/2014          | 2.0      |
| 1       | Testo modificato                             | 29/07/2015          | 3.0      |
| 1       | Testo modificato                             | 02/11/2020          | 3.2      |
| 1       | Testo modificato                             | 12/06/2023          | 4.0      |
| 2       | Classificazione modificata; testo modificato | 07/31/2014          | 2.0      |
| 2       | Testo modificato                             | 29/07/2015          | 3.0      |
| 2       | Classificazione modificata; testo modificato | 03/11/2015          | 3.1      |
| 2       | Testo modificato                             | 02/11/2020          | 3.2      |
| 2       | Classificazione modificata; testo modificato | 12/06/2023          | 4.0      |
| 3       | Dati modificati; testo modificato            | 07/31/2014          | 2.0      |
| 3       | Dati modificati; testo modificato            | 29/07/2015          | 3.0      |
| 3       | Dati modificati                              | 03/11/2015          | 3.1      |
| 3       | Dati modificati                              | 02/11/2020          | 3.2      |
| 3       | Dati modificati                              | 12/06/2023          | 4.0      |
| 4       | Testo modificato                             | 07/31/2014          | 2.0      |
| 4       | Testo modificato                             | 29/07/2015          | 3.0      |
| 4       | Testo modificato                             | 03/11/2015          | 3.1      |
| 4       | Testo modificato                             | 02/11/2020          | 3.2      |
| 4       | Testo modificato                             | 12/06/2023          | 4.0      |
| 5       | Testo modificato                             | 07/31/2014          | 2.0      |
| 5       | Testo modificato                             | 03/11/2015          | 3.1      |
| 5       | Testo modificato                             | 02/11/2020          | 3.2      |
| 5       | Testo modificato                             | 12/06/2023          | 4.0      |
| 6       | Testo modificato                             | 07/31/2014          | 2.0      |
| 6       | Testo modificato                             | 03/11/2015          | 3.1      |
| 6       | Testo modificato                             | 02/11/2020          | 3.2      |
| 6       | Testo modificato                             | 12/06/2023          | 4.0      |
| 7       | Testo modificato                             | 07/31/2014          | 2.0      |
| 7       | Testo modificato                             | 02/11/2020          | 3.2      |
| 7       | Testo modificato                             | 12/06/2023          | 4.0      |
| 8       | Testo modificato                             | 07/31/2014          | 2.0      |
| 8       | Dati modificati; testo modificato            | 29/07/2015          | 3.0      |
| 8       | Testo modificato                             | 03/11/2015          | 3.1      |
| 8       | Dati modificati; testo modificato            | 02/11/2020          | 3.2      |
| 8       | Dati modificati; testo modificato            | 12/06/2023          | 4.0      |
| 9       | Dati modificati                              | 07/31/2014          | 2.0      |
| 9       | Dati modificati                              | 29/07/2015          | 3.0      |
| 9       | Dati modificati                              | 02/11/2020          | 3.2      |
| 9       | Dati modificati                              | 12/06/2023          | 4.0      |
| 10      | Testo modificato                             | 07/31/2014          | 2.0      |
| 10      | Testo modificato                             | 03/11/2015          | 3.1      |
| 10      | Testo modificato                             | 02/11/2020          | 3.2      |
| 10      | Testo modificato                             | 12/06/2023          | 4.0      |
| 11      | Dati modificati; testo modificato            | 07/31/2014          | 2.0      |
| 11      | Testo modificato                             | 29/07/2015          | 3.0      |
| 11      | Testo modificato                             | 03/11/2015          | 3.1      |
| 11      | Testo modificato                             | 02/11/2020          | 3.2      |
| 11      | Dati modificati; testo modificato            | 12/06/2023          | 4.0      |
| 12      | Dati modificati; testo modificato            | 02/11/2020          | 3.2      |
| 12      | Dati modificati; testo modificato            | 12/06/2023          | 4.0      |
| 13      | Testo modificato                             | 07/31/2014          | 2.0      |
| 13      | Testo modificato                             | 02/11/2020          | 3.2      |
| 13      | Testo modificato                             | 12/06/2023          | 4.0      |
| 14      | Classificazione modificata                   | 07/31/2014          | 2.0      |
| 14      | Testo modificato                             | 29/07/2015          | 3.0      |
| 14      | Classificazione modificata                   | 03/11/2015          | 3.1      |
| 14      | Testo modificato                             | 02/11/2020          | 3.2      |
| 14      | Classificazione modificata                   | 12/06/2023          | 4.0      |
| 15      | Testo modificato                             | 07/31/2014          | 2.0      |
| 15      | Testo modificato                             | 29/07/2015          | 3.0      |

# R-2160 Part B

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

|    |                  |            |     |
|----|------------------|------------|-----|
| 15 | Testo modificato | 03/11/2015 | 3.1 |
| 15 | Testo modificato | 02/11/2020 | 3.2 |
| 15 | Testo modificato | 12/06/2023 | 4.0 |
| 16 | Testo modificato | 07/31/2014 | 2.0 |
| 16 | Testo modificato | 29/07/2015 | 3.0 |
| 16 | Testo modificato | 03/11/2015 | 3.1 |
| 16 | Testo modificato | 02/11/2020 | 3.2 |
| 16 | Testo modificato | 12/06/2023 | 4.0 |

### Abbreviazioni e acronimi

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists

ADN - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne

ADR - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada

STA - Stimolo della tossicità acuta

BCF - Fattore di bioconcentrazione

BEI - Indici di esposizione biologica (BEI)

BOD - Richiesta biochimica di ossigeno

N. CAS - Chemical Abstracts Service Number

CLP - Regolamento sulla classificazione, sull'etichettatura e sull'imballaggio (CE) n. 1272/2008

COD - Richiesta chimica di ossigeno

CE - Comunità europea

CE50 - Concentrazione mediana efficace

CEE - Comunità economica europea

EINECS - Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale

N. EmS (Incendio) - Piano di emergenza incendio IMDG

N. EmS (Fuoriuscite) - Piano di emergenza fuoriuscite IMDG

UE - Unione europea

CE50 - CE50 in Termini di riduzione del tasso di crescita

GHS - Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche

IARC - Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro

IATA - Associazione internazionale del trasporto aereo

Codice IBC - Codice internazionale dei prodotti chimici alla rinfusa

IMDG - Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose

IPRV - Ilgalaikio Poveikio Ribinis Dydis

IOELV - Valore del limite di esposizione professionale indicativo

LC50 - Concentrazione letale mediana

LD50 - Dose letale mediana

LOAEL - Livello più basso a cui si osserva un effetto avverso

LOEC - Minima concentrazione alla quale si osservano effetti significativi

Log Koc - Coefficiente di ripartizione carbone organico-acqua del suolo

Log Kow - Coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua

Log Pow - Rapporto tra le concentrazioni all'equilibrio (Ci) di una sostanza disciolta in un sistema costituito da due solventi pressoché immiscibili, in questo caso ottanolo e acqua

MAK - Concentrazione massima sul luogo di lavoro/Concentrazione massima ammissibile

MARPOL - Convenzione internazionale sulla prevenzione dell'inquinamento

NDS - Najwyższe Dopuszczalne Stezenie

NDSch - Najwyższe Dopuszczalne Stezenie Chwilowe

NDSP - Najwyższe Dopuszczalne Stezenie Pulapowe

NOAEL - Livello di dose senza effetti nocivi osservati

NOEC - Concentrazione senza effetti osservati

NRD - Nevirsytinas Ribinis Dydis

NTP - Programma nazionale sulla tossicità

OEL - Limiti di esposizione professionale

PBT - Persistente, bioaccumulabile e tossico

PEL - Limite di esposizione ammissibile

pH - Idrogeno potenziale

REACH - Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche

RID - Regolamento internazionale concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia

SADT - Temperatura di decomposizione autoaccelerata

SDS - Scheda di dati di sicurezza

STEL - Limite di esposizione a breve termine

STOT - Tossicità specifica per organi bersaglio

TA-Luft - Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft

TEL TRK - Concentrazioni di orientamento tecnico

ThOD - Domanda teorica di ossigeno

TLM - Limite di tolleranza mediano

TLV - Valore limite di soglia

TPRD - Trumpalaikio Poveikio Ribinis Dydis

TRGS 510 - Technische Regel für Gefahrstoffe 510 - Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern

TRGS 552 - Technische Regeln für Gefahrstoffe - N-Nitrosamine

TRGS 900 - Technische Regel für Gefahrstoffe 900 - Arbeitsplatzgrenzwerte

TRGS 903 - Technische Regel für Gefahrstoffe 903 - Biologische Grenzwerte

TSCA - Control Act per le sostanze tossiche

TWA - Media ponderata

VOC - Composti organici volatili

VLA-EC - Valor Límite Ambiental Exposición de Corta Duración

VLA-ED - Valor Límite Ambiental Exposición Diaria

VLE - Valeur Limite D'exposition

VME - Valeur Limite De Moyenne Exposition

vPvB - Molto persistente e molto bioaccumulabile

WEL - Limite di esposizione sul posto di lavoro

WGK - Wassergefährdungsklasse

### Valore limite base giuridica\*

\*Include quanto segue ed eventuali normative/disposizioni correlate e successivi emendamenti

**UE - 2019/1831 UE in conform. a 98/24/CE** - Direttiva

2019/1831/UE del 24 ottobre 2019 che stabilisce un quinto elenco di valori indicativi limite di esposizione professionale ai sensi della Direttiva del Consiglio 98/24/CE e modifica delle Direttive della Commissione 2000/39/CE.

**UE - 2019/1243/UE, e 98/24/CE** - Direttiva del Consiglio 98/24/CE sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dai rischi connessi agli agenti chimici sul lavoro e regolamento dell'emendamento (UE) 2019/1243.

**Austria - BGBl. II n. 254/2018** - Ordinanza sui valori limite per le

e successivi emendamenti

**Grecia - PWHSE** - Limiti di esposizione professionale - Protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori dall'esposizione ad alcune sostanze chimiche durante la giornata lavorativa (ultimo emendamento 82/2018) e Limiti di esposizione professionale - Protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori dall'esposizione ad alcune sostanze chimiche cancerogene e mutagene (ultimo emendamento 26/2020) e DPR 212/2006 - Protezione dei lavoratori esposti all'amianto.

**Ungheria - Decreto 05/2020** - 5/2020. (II. 6) Decreto ITM sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dai rischi

# R-2160 Part B

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

sostanze sul posto di lavoro e sui cancerogeni del Ministero federale dell'economia e del lavoro, pubblicata nel 2003, Appendice 1: Elenco delle sostanze, pubblicato tramite: Ministero dell'economia e del lavoro della Repubblica austriaca, modificato con la Gazzetta Governativa II (BGBl. II) n. 119/2004 e BGBl. II n. 242/2006, BGBl. II n. 243/2007, infine modificato attraverso BGBl. I n. 51/2011, BGBl. II n. 186/2015, BGBl. II n. 288/2017 emendato da BGBl. II n. 254/2018.

**Austria - BLV BGBl. II N. 254/2018** - Ordinanza sul monitoraggio sanitario sul posto di lavoro 2008, pubblicata attraverso BGBl. II n. 224/2007 dal Ministro austriaco del lavoro e degli affari sociali, infine modificata attraverso BGBl. II n. 254/2018

**Belgio - Decreto regio 21/01/2020** - Decreto regio che modifica il titolo 1 relativo agli agenti chimici nel Libro VI del codice di benessere sul lavoro, per quanto riguarda l'elenco dei valori limite di esposizione agli agenti chimici e il titolo 2 relativo a cancerogeni, mutageni e reprotossici del Libro VI del codice di benessere sul lavoro (1)

**Bulgaria - Reg. n. 13/10** -

Regolamento n. 13 del 30 dicembre 2003 sulla protezione dei lavoratori da pericoli correlati all'esposizione ad agenti chimici sul lavoro, Codice Allegato n. 1 Valori limite degli agenti chimici nell'aria dell'ambiente di lavoro e Allegato n. 2 Valori limite biologici degli agenti chimici e dei loro metaboliti (biomarcatori di esposizione) o biomarcatori di effetto Modificato da: 71/2006, 67/2007, 2/2012, 46/2015, 73/2018, 5/2020 e Regolamento n. 10 del 26 settembre 2003 sulla protezione dei lavoratori dai rischi associati all'esposizione a cancerogeni e mutageni al lavoro Allegato n. 1 Limiti di esposizione professionale, Modificato da: 8/2004, 46/2015, 5/2020

**Croazia - OG n. 91/2018** - Regolamento sulla protezione dei lavoratori da esposizione a sostanze chimiche pericolose sul lavoro, i valori limite di esposizione e i valori limite biologico. Gazzetta Ufficiale n. 91 del 12 ottobre 2018

**Cipro - KDP 16/2019** - Regolamento del Consiglio dei Ministri di Cipro 268/2001 - Sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro (Sostanze chimiche) Articolo 38, Come modificato dal Regolamento 16/2019 e dal Regolamento del Consiglio dei Ministri 153/2001 - Sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro (Sostanze chimiche cancerogene), come modificato dal Regolamento 493/2004 - Sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro (Sostanze chimiche - Cancerogene) E dalla Legge 47(1) 2000 - Sicurezza e salute sul lavoro (Amianto), come modificato dal Decreto 316/2006.

**Repubblica Ceca - BLV. 41/2020** - Regolamento 41/2020 che modifica il Regolamento 361/2007 del Coll. che stabilisce i Limiti di esposizione al lavoro e successive modifiche

**Repubblica Ceca - Decreto n. 107/2013** - Decreto n. 107/2013 Coll., modificando il Decreto n. 432/2003 Coll., recante le condizioni per l'applicazione del lavoro in categorie, i valori limite per i parametri dei test di esposizione biologica, la raccolta delle condizioni di materiale biologico per l'esecuzione dei test di esposizione biologica e i requisiti per la segnalazione del lavoro con amianto e agenti biologici

**Danimarca - BEK n. 698 del 28/05/2020** - Ordine sui valori limite per sostanze e materiali, L'ordinanza legale n. 507 del 17 maggio 2011, Appendice 1 - Limiti per l'inquinamento atmosferico, ecc. e Appendice 3 - Valori di esposizione biologica, emendati da: n. 986 dell'11 ottobre, 2012, n. 655 del 31 maggio, 2018, n. 1458 del 13 dicembre, 2019, n. 698 del 28 maggio, 2020

**Estonia - Regolamento n. 105** - Requisiti di salute e sicurezza per l'uso di sostanze chimiche e materiali pericolosi che li contengono e limiti di esposizione professionale agli agenti chimici

Governo della Repubblica, Regolamento n. 105 del 20 marzo 2001, emendato il 17 ottobre 2019 e il 17 gennaio 2020.

**Finlandia - HTP-ARVOT 2020** - Concentrazioni notoriamente pericolose, 654/2020 Valori di limite di esposizione professionale 2020 Pubblicazioni del Ministero degli affari sociali e della salute 2020:24 Allegati 1, 2 e 3.

**Francia - INRS ED 984** - Valori limite di esposizione professionale agli agenti chimici in Francia Pubblicato nel 2016 dall'INRS

connessi agli agenti chimici

**Irlanda - 2020 COP** - 2020 Codice deontologico per le normative sugli agenti chimici, Allegato 1

**Italia - Decreto 81** - Titolo IX, Allegato XLIII e XXXVIII, Limiti di esposizione professionale e Allegato XXXIX Valori obbligatori dei limiti biologici e monitoraggio della salute, Articolo 1, Legge 123 del 3 agosto 2007, Decreto legislativo 81 del 9 aprile 2008, Ultimo emendamento: Gennaio 2020

**Italia - IMDFN1** - Decreto ministeriale del 20 agosto 1999 Nota finale (1)

**Lettonia - Reg. n. 325** - Regolamento del Consiglio dei Ministri n. 325 - Requisiti di protezione del lavoro in caso di contatto con sostanze chimiche presso i luoghi di lavoro, emendato dal Regolamento del Consiglio dei Ministri n. 92, 163, 407 e n. 11.

**Lituania - HN 23:2011** - Standard di igiene lituano HN 23:2011 Valori limite di esposizione professionale, emendati dall'ordine V-695/A1-272.

**Lussemburgo - A-N 684** - Regolamento granducale del 20 luglio 2018 che modifica il Regolamento granducale del 14 novembre 2016 relativo alla protezione della sicurezza e della salute dei dipendenti contro i rischi associati agli agenti chimici sul posto di lavoro. Gazzetta Ufficiale del Granducato di Lussemburgo, A-N°684 del 2018

**Malta - MOSHAA Ch. 424** - Legge di Malta sulle autorità per la salute e la sicurezza sul lavoro: Capitolo 424 come modificato da: Nota legale 353, 53, 198 e 57.

**Paesi Bassi- OWCRVL** - Regolamento sulle condizioni di lavoro sul lavoro, Valori limite per le sostanze nocive per la salute, Allegato XVIII, aggiornato dal 1° agosto 2020.

**Norvegia - FOR-2020-04-060695** - Regolamento di azione e valori limite per gli agenti fisici e chimici nell'ambiente di lavoro e gli agenti biologici classificati, FOR-2011-12-06-1358, Aggiornato da: FOR-2020-04-06-695, FOR-2020-03-23-402, FOR-2018-12-20-2186, FOR-2018-08-21-1255, FOR-2017-12-20-2353.

**Polonia - Dz. U. 2020 Nr. 61** - Regolamento del Ministro della famiglia, del lavoro e delle politiche sociali del 12 giugno 2018 sulle più alte concentrazioni e intensità consentite di fattori dannosi per la salute nell'ambiente di lavoro Dz.U. 2018 n. 1286 del 12 giugno 2018, Allegato 1 - Elenco dei valori delle più alte concentrazioni chimiche ammissibili e dei fattori di polvere nocivi per la salute in ambiente di lavoro, modificato da: Dz. U. 2020 n. 61.

**Portogallo - Norma portoghese NP 1796:2014** - Limiti di esposizione professionale e indici di esposizione biologica ad agenti chimici. Tabella 1 - Limiti di esposizione professionale e indici di esposizione biologica ad agenti chimici (OEL), D.L. 35/2020.

**Romania - Dic. Gr. n. 1.218** - Decisione governativa n. 1.218 del 06/09/2006 sui requisiti minimi di salute e sicurezza per la protezione dei lavoratori dai rischi correlati all'esposizione ad agenti chimici, Allegato n. 1 Valori obbligatori del limite di esposizione professionale nazionale per agenti chimici. Modificato con delibera n. 157, 584, 359 e 1.

**Slovacchia - D.G. 33/2018** - Decreto Governativo della Repubblica Slovacca 33/2018 del 17 gennaio 2018 che modifica il Decreto Governativo della Repubblica Slovacca 355/2006 sulla tutela della salute dei dipendenti quando si lavora con agenti chimici.

**Slovenia - N. 79/19** - Regolamento per la protezione dei lavoratori contro i rischi correlati all'esposizione a sostanze cancerogene o mutagene. Allegato III - Classificazione e livelli di legame di sostanze cancerogene o mutagene per l'esposizione professionale. La Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 101/2005. Modificato da 38/15, 79/19. Normativa per la protezione dei lavoratori contro i rischi correlati all'esposizione a sostanze chimiche sul luogo di lavoro. Repubblica di Slovenia, n. 100/2001. Allegato I - Elenco dei valori limite di esposizione professionale vincolante. Modificato da 39/05, 53/07, 102/10, 38/15, 78/18, 78/19

**Spagna - AFS 2018:1** - ISTITUTO NAZIONALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA AL LAVORO. Limiti di esposizione professionale per gli agenti chimici in Spagna. Tabelle 1 e 3. Ultima edizione feb 2019

# R-2160 Part B

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Istituto nazionale di ricerca e sicurezza sul lavoro, aggiornato da:  
Decreto 2016-344, JORF n. 0119, e Decreto 2019-1487.

**Francia - Decreto 2009-1570** - Decreto 2009-1570 del 15 dicembre 2009, relativo al controllo del rischio chimico sui luoghi di lavoro.

**Germania - TRGS 900** - Limiti di esposizione professionale, Regole tecniche per le sostanze pericolose, ultimo emendamento marzo 2020

**Germania - TRGS 903** - Limiti biologici di soglia (valori BGW), Regole tecniche per le sostanze pericolose, ultimo emendamento marzo 2020

**Gibilterra - LN. 2018/131** - Normative Fabbriche (Controllo degli agenti chimici al lavoro) 2003 LN. 2003/035, modificate da LN. 2008/035, LN. 2008/050, LN. 2012/021, LN. 2015/143, LN. 2018/181.

**Svezia - AFS 2018:1** - Statuto dell'Autorità dell'ambiente di lavoro svedese, AFS 2018:1

L'Ordinanza dell'Autorità svedese per l'ambiente di lavoro e le Linee guida generali sui valori dei limiti igienici

**Svizzera - OLVSNAIF** - Valori limite di esposizione professionale 2020 Fondo assicurativo nazionale svizzero contro gli incidenti. Elenco dei valori limite biologici (BAT-Werte) ed Elenco dei valori MAK.

Le informazioni fornite in questa scheda di dati di sicurezza (SDS) sono state preparate basandosi su dati che si ritengono accurati al tempo di rilascio di questa SDS. NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE, NUSIL TECHNOLOGY LLC E LE AZIENDE SUE AFFILIATE ("NUSIL") ESCLUDONO ESPRESSAMENTE QUALSIASI RESPONSABILITÀ SU DICHIARAZIONI E GARANZIE RIGUARDO ALLE INFORMAZIONI IVI CONTENUTE INCLUSE, SENZA LIMITAZIONI, PER QUANTO RIGUARDA ACCURATEZZA, COMPLETEZZA, IDONEITÀ DI SCOPO O UTILIZZO, COMMERCIALIZZABILITÀ, ASSENZA DI VIOLAZIONI, PRESTAZIONI, SICUREZZA, COMPATIBILITÀ E STABILITÀ. La presente SDS è intesa come guida all'uso, alla manipolazione, allo stoccaggio e allo smaltimento appropriati del prodotto a cui si riferisce per un personale appositamente qualificato e non è da considerarsi esaustiva. Gli utenti dei prodotti NuSil sono avvisati di eseguire i propri test ed esercitare il proprio giudizio per determinare la sicurezza, l'idoneità e l'uso appropriato, la manipolazione, lo stoccaggio e lo smaltimento di ogni prodotto e combinazione di prodotti per i propri scopi e usi. NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE, NUSIL DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ SULL'UTILIZZO DEI PRODOTTI NUSIL; INOLTRE L'ACQUIRENTE, UTILIZZANDO I PRODOTTI NUSIL, ACCETTA CHE IN NESSUN CASO NUSIL SARÀ RESPONSABILE DI DANNI SPECIALI, INDIRETTI, ACCIDENTALI, PUNITIVI O CONSEQUENZIALI DI ALCUN TIPO O GENERE, INCLUSI, SENZA LIMITAZIONI, PERDITA DI PROFITTI, DANNI ALLA REPUTAZIONE, RITIRO DEL PRODOTTO O INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ.

SDS Nusil UE GHS (2020/878)